



*Settore Urbanistica e Ambiente*

## ***VARIANTE N. 16 AL P.R.G.C. STRUTTURALE***

### ***PROGETTO DEFINITIVO***

**finalizzata all'adeguamento del P.R.G.C. alla Variante Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) relativa alle fasce fluviali della Dora Riparia, adottata dall'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione Comitato Istituzionale n. 9 del 19/07/2007, e al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.) del distretto idrografico padano, adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 4 del 17/12/2015**

*(ex art. 17, comma 4, L.R. 56/77 e s.m.i.)*

Collegno, dicembre 2020

**Il Tecnico incaricato**

**Dott. Geol. Mario NALDI<sup>1</sup>**

(Ordine geologi della Regione Piemonte n. 198)

**Il Responsabile Unico del procedimento  
Dirigente del Settore Urbanistica e Ambiente  
Arch. Paola TESSITORE**

**Il Segretario Generale**

**Dott. Maurizio FERRO BOSONE**

**.Il Sindaco**

**Francesco CASCIANO**

---

<sup>1</sup> Collaboratori:  
allestimento cartografico a cura del Dott. Geol. Marco Bacenetti;  
aspetti normativi a cura del Dott. Geol. Massimo Calafiore

# SOMMARIO

## RELAZIONE DI VARIANTE

### 1. Descrizione delle modifiche al PRGC

- 1a Premessa - dati PRGC vigente e Varianti precedenti
- 1b Contenuti e motivazioni generali

### 2. Elenco puntuale delle modifiche

- 2a Relazione geologica, allegato 1: Norme geologico-tecniche di attuazione
- 2b Norme tecniche di attuazione di PRGC
- 2c Elaborati cartografici

## VARIANTI APPORTATE AL P.R.G.C.

- 1. Modifiche alla Relazione geologica, allegato 1: Norme geologico-tecniche di attuazione
- 2. Modifiche alle Norme tecniche di attuazione di PRGC:
  - Norme generali
- 3. Modifiche cartografiche

## **.RELAZIONE DI VARIANTE**

## 1. DESCRIZIONE DELLA VARIANTE

### 1a – Premessa – dati P.R.G.C. vigente e Varianti precedenti

Il Comune di Collegno:

- è dotato di Piano Regolatore Generale (PRGC) approvato con DGRP n. 10-9436 del 26/05/2003;
- con deliberazione del C.C. n. 92 del 18/09/2003 e successiva n. 93 del 18/09/2003 ha apportato alcune correzioni alle Norme Tecniche di Attuazione ed ha preso atto delle modifiche apportate “ex officio” dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 10-9436 del 26/05/2003, mediante la procedura dell’art. 17, comma 8, della L.r. 56/77 e s.m.i;
- con deliberazione del C.C. n. 7 del 25/02/2004 ha approvato il Progetto definitivo di Variante parziale n. 1 al P.R.G.C., relativo a modifiche della viabilità, mediante la procedura dell’art. 17, comma 7, della L.r. 56/77 e s.m.i;
- con deliberazione del C.C. n. 45 del 21/04/2004 ha approvato la Variante urbanistica inerente lo spostamento dell’area camper in corso Pastrengo ex art.17 commi 8 e 9 della L.r. 56/77;
- con deliberazione del C.C. n. 47 del 23/03/2005 ha approvato il Progetto definitivo di Variante parziale n. 2 al P.R.G.C., relativo alla modifiche delle Norme Tecniche di Attuazione, mediante la procedura dell’art. 17, comma 7, della L.r. 56/77 e s.m.i;
- con deliberazione del C.C. n. 136 del 27/10/2005 ha approvato il Progetto definitivo di Variante parziale n. 3 al P.R.G.C., relativo all’individuazione di impianto tecnologico in *luogo di progetto* “Il Parco Agronaturale della Dora” connesso alla rifunzionalizzazione della centrale idroelettrica “Salto 3”, mediante la procedura dell’art. 17, comma 7, della L.r. 56/77 e s.m.i;
- con deliberazione del C.C. n. 158 del 15/12/2005 ha approvato il Progetto definitivo di Variante parziale n. 4 al P.R.G.C., mediante la procedura dell’art. 17, comma 7, della L.r. 56/77 e s.m.i;
- con deliberazioni del C.C. rispettivamente n. 5 del 19/01/2006 e n. 24 del 28/02/2006 ha assunto la Variante al P.R.G.C., ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 447/98 e s.m.i., connessa al procedimento di Sportello Unico per le Attività Produttive per l’insediamento di una Grande Struttura di Vendita in zona “Cascina Canonica”;
- con deliberazione C.C. 111 del 09/11/2006 ha approvato il Progetto definitivo di Variante n. 5, parziale, al P.R.G.C., mediante la procedura ex art. 17, comma 7, della L.r. 56/77;
- con deliberazione C.C. n. 112 del 09/11/2006 ha preso atto del verbale della Conferenza di Servizi del 12/09/2006 e ha approvato la variante al P.R.G.C., ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 447/98 e s.m.i., connessa al procedimento di Sportello Unico per le Attività Produttive “Società SAIT Abrasivi” per la ridefinizione del comparto di intervento facente parte dell’area di riordino e completamento infrastrutturale del P.I.P;
- con deliberazione C.C. n. 127 del 20/12/2006 ha approvato il Progetto definitivo di variante n. 7, parziale, relativa al recepimento del Progetto provinciale per la nuova viabilità di collegamento "v.le Certosa - ponte sulla Dora - Tangenziale" e al riassetto del comparto della Grande Struttura di vendita in zona Cascina Canonica;

- con deliberazione del C.C. n. 74 del 21/06/2007 ha approvato il Documento Programmatico finalizzato alla formazione ed approvazione della Variante strutturale n. 9 al P.R.G.C. vigente (dal titolo "*Documento Programmatico, finalizzato alla successiva redazione di una Variante Strutturale al P.R.G.C. relativa all'ampliamento dell'area industriale di questo Comune, sita tra la tangenziale nord e la ex S.S. 24 – ex art. 31 ter, comma 2 L.R. 56/77 e s.m.i.*");
- con deliberazione del C.C. n. 88 del 24/07/2007 ha approvato il Progetto definitivo di Variante n. 8, parziale, riguardante "Indirizzi generali di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa ai sensi del D.Lgs. 114/1998 - Adeguamento del Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 29, comma 3, dell'allegato A alla D.C.R. n. 563-13414";
- con deliberazione del C.C. n. 89 del 24/07/2007 ha adottato il Progetto definitivo del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica "Area ELBI" con contestuale Variante n. 6, strutturale al P.R.G.C., mediante la procedura dell'art. 40, comma 6, della L.r. 56/77. I documenti in oggetto sono stati approvati dalla Regione Piemonte con D.G.R. n 57 – 8117 in data 28.1.2008. con modifiche "ex officio" ai sensi dell'art.15, comma 11, della Legge regionale 56/77;
- con deliberazione del C.C. n. 94 del 24/07/2008 ha approvato il Progetto definitivo di Variante parziale n. 10 al P.R.G.C., mediante la procedura dell'art. 17, comma 7, della L.r. 56/77 e s.m.i., relativa all'attuazione del comparto B del Piano Particolareggiato "Area Centrale";
- con deliberazione C.C. 131 del 30/10/2008 ha approvato variante ex art. 17, comma 8, Lr 56/77, relativa all'area del nuovo ecocentro, e ha preso atto delle modifiche "ex officio" introdotte dalla Regione Piemonte al P.P. "Area ELBI" e contestuale Variante 6;
- con deliberazione C.C. n. 62 del 21/04/2009 ha approvato il Progetto definitivo di Variante parziale n. 11 al P.R.G.C, mediante la procedura dell'art. 17, comma 7, L.r. 56/77 e s.m.i., relativa all'attuazione del P.E.C.L.I. "Cascina Canonica" ed alla modifica del comparto 1;
- con deliberazione C.C. n. 64 del 21/04/2009 ha preso atto del verbale della Conferenza di Servizi del 23/01/2009 ed ha approvato la variante al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98 e s.m.i., connessa al procedimento di Sportello Unico per le Attività Produttive finalizzato alla rilocalizzazione insediamento produttivo della Soc. Prima Industrie. S.p.a;
- con deliberazione C.C. n. 83 del 27/05/2010 ha approvato il Progetto definitivo di Variante parziale n. 12 al P.R.G.C., mediante la procedura dell'art. 17, comma 7, della L.r. 56/77, relativa alla previsione di un Centro polifunzionale per l'autismo e di un Centro ippoterapico rispettivamente in via Venaria e in via Della Piombia;
- con deliberazione C.C. n. 129 del 15/07/2010 ha approvato il Progetto definitivo di Variante n. 13, parziale, normativa, al P.R.G.C., mediante la procedura dell'art. 17, comma 7, della L.r. 56/77 e s.m.i., relativa al contenimento delle altezze e al controllo degli interventi edilizi nel tessuto consolidato e precisazioni riferite all'area a servizi presso l'ex ricovero provinciale di Savonera e ai "luoghi del lavoro";
- con deliberazione C.C. n. 150 del 30/09/2010 ha preso atto del verbale della Conferenza di Servizi del 11/05/2010 ed ha approvato la Variante al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98 e s.m.i., connessa al procedimento di Sportello Unico per le Attività Produttive finalizzato al riassetto funzionale del lotto n. 2 del P.I.P;

- con deliberazione C.C. n. 47 del 03/03/2011 ha approvato il Progetto definitivo di Variante n. 14, parziale, al P.R.G.C. mediante la procedura dell'art. 17, comma 7, della L.r. 56/77 e s.m.i., relativa all'adeguamento delle fasce di rispetto stradali alle categorie del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione;
- con deliberazione C.C. n. 48 del 03/03/2011 ha preso atto del verbale della Conferenza di Servizi del 21/12/2010 ed ha approvato la Variante al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98 e s.m.i., connessa al procedimento di Sportello Unico per le Attività Produttive finalizzato alla rilocalizzazione della ditta Sistemi S.p.a;
- con deliberazione C.C. n. 138 del 14/07/2011 ha approvato la Variante al Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica "Area Elbi" ex art. 40 della L.r. 56/77 e s.m.i. e contestualmente le connesse modifiche al P.R.G.C. ex art. 17, comma 8, della L.r. 56/77;
- con deliberazione C.C. 17 del 26/01/2012 ha recepito negli elaborati del P.R.G.C. varianti connesse a Progetti o approfondimenti già approvati ed efficaci;
- con deliberazione C.C. n. 93 del 30/10/2014 ha approvato le modifiche ex art. 17, comma 12, della L.r. 56/77 connesse ad adeguamenti di previsioni infrastrutturali e servizi presso il nodo di scambio intermodale "Fermi" e al recepimento nel PRGC delle perimetrazioni delle zone per l'insediamento commerciale definite nei Criteri comunali ex art. 8, comma 3, D.Lgs. 114/98, approvati con deliberazione C.C. n. 22 del 6/03/2014;
- con deliberazione C.C. n. 102 del 09/07/2015 ha approvato le modifiche al P.R.G.C. ex art. 17, comma 12, lettera a), della L.r. 56/77, relative a correzione di un errore materiale riferito alla viabilità in corrispondenza di via Ugo Foscolo;
- con deliberazione del C.C. n. 26 del 25/02/2016 ha approvato le modifiche al P.R.G.C. finalizzate all'attuazione delle previsioni sul lotto n. 2 del P.I.P. (Piano Insediamenti Produttivi), ex art. 17, comma 12, della L.r. 56/77, con adeguamenti di limitata entità ai perimetri delle aree sottoposte allo strumento urbanistico esecutivo;
- con D.D. n. 267-26765/2016 del 06/10/2016 la Città Metropolitana di Torino ha approvato il progetto della Società Barricalla S.p.A. inerente allo sfruttamento e alla valorizzazione delle restanti superfici della discarica allo smaltimento dei rifiuti e completamento del parco fotovoltaico, con contestuale Variante urbanistica al P.R.G.C.;
- con D.D. n. 9-24902 e n. 10-24905 del 04/09/2017 la Città Metropolitana di Torino, Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattive, ha rilasciato l'autorizzazione finalizzata al completamento e ampliamento dell'attività di cava in località Cascina Provvidenza, con contestuale Variante urbanistica al P.R.G.C. ex art. 8 della L.r. 23/2016;
- con deliberazione del C.C. n. 110 del 29/11/2017 il Comune di Collegno ha approvato le con deliberazione del C.C. n. 110 del 29/11/2017 il Comune di Collegno ha approvato le modifiche al P.R.G.C. ex art. 17, comma 12, lettera g), della L.r. 56/77, relative alla localizzazione di un nuovo edificio scolastico in via Vandalino;
- con deliberazione del C.C. n. 61 del 18/07/2018 ha approvato la Variante n. 15 al P.R.G.C., parziale, relativa alla riorganizzazione e al completamento dell'area "ex Piano Insediamenti Produttivi" e dell'area "Stazionetta" in località Oltredora, nonché a revisioni e precisazioni sui

tipi di intervento ammessi e sulle attività insediabili negli ambiti normativi “i luoghi dell’agricoltura” e “i servizi”;

- con deliberazione del C.C. n. 71 del 25/09/2019 il Comune di Collegno ha approvato le modifiche al P.R.G.C. ex art. 17, comma 12, lettera b), della L.r. 56/1977 e s.m.i. finalizzate all’individuazione delle attività compatibili con i servizi “Centro socio-terapeutico” e “Centro ippoterapico” di via Venaria;
- con deliberazione del C.C. n. 89 del 29/10/2019 ha approvato la Variante n. 17, parziale, al vigente P.R.G.C. ai sensi dell’art.17, comma 5 e seguenti, della Legge regionale 5/12/1977 n. 56 e s.m.i, avente per oggetto la revisione della fascia di rispetto del cimitero comunale ai sensi dell’art. 27, comma 6ter, della medesima L.U.R;
- con deliberazione del C.C. n. 110 del 28/11/2019 ha ratificato la Variante semplificata al P.R.G.C. ex art. 17bis, comma 5, della L.r. 56/1977 e s.m.i, relativa all’attuazione dell’area di rigenerazione “N”, corso Francia ang. via Cairoli e aree connesse di via Sebusto / via Borgo Dora, del Programma di rigenerazione urbana, sociale ed architettonica “Collegno Rigenera”;
- con deliberazione C.C. n. 37 del 13/05/2020, ha adottato, in attuazione delle previsioni del Programma di rigenerazione urbana, sociale ed architettonica “Collegno Rigenera” sull’area di rigenerazione “E.1” (fabbricato di via Oberdan n. 10), oltre a revisioni normative sulle aree comunali di via Catania, la Variante al P.R.G.C. ex art. 16bis della L.r. 56/1977 e s.m.i. connessa al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2018 approvato con deliberazione C.C. n. 117 del 19/12/2017;
- con deliberazione del C.C. n. 52 del 17/06/2020 ha ratificato la Variante semplificata al P.R.G.C. ex art. 17bis, comma 5, della L.r. 56/1977 e s.m.i, relativa all’attuazione dell’area di rigenerazione “O”, via De Amicis n. 70, del Programma di rigenerazione urbana, sociale ed architettonica “Collegno Rigenera”;
- con deliberazione G.C. n. 217 del 19/08/2020, ha adottato la Proposta tecnica del Progetto definitivo della Variante n. 16, strutturale, al vigente P.R.G.C, ai sensi dell’art.17, comma 4, della Legge regionale 5/12/1977 n. 56 e s.m.i, finalizzata all’aggiornamento del quadro del dissesto in approfondimento locale del grado di pericolosità e dei livelli potenziali di rischio idraulico e idrogeologico connessi a eventi alluvionali;
- con deliberazione del C.C. n. 118 del 26/11/2020 ha ratificato la Variante semplificata al P.R.G.C. ex art. 17bis, comma 5, della L.r. 56/1977 e s.m.i, relativa all’ambito unitario “A” - comprensorio urbano ex Acciaierie Mandelli ed ex Protex tra via Torino e via De Amicis, aree connesse di c.so Pastrengo e di via Cesare Battisti, ex Sottostazione elettrica FF.SS. di via Torino - del Programma di rigenerazione urbana, sociale, architettonica “Collegno Rigenera”.

## 1b – Contenuti e motivazioni generali

Per le motivazioni di carattere specialistico che hanno condotto alla predisposizione della Variante si rimanda allo specifico documento tecnico-illustrativo allegato alla deliberazione di approvazione del Progetto definitivo.

La Variante strutturale descritta determina una modifica degli elaborati geologici e geologico-tecnici annessi allo strumento urbanistico generale, sia normativi sia cartografici, delineando un approfondimento a livello locale sulle prescrizioni della pianificazione di bacino fluviale e sull'effettivo grado di pericolosità connesso ad eventi alluvionali, con aggiornamento del quadro del dissesto e di pericolosità geomorfologica sul territorio. La stessa Variante non comporta alcuna modifica alle previsioni insediative e alle destinazioni urbanistiche del vigente PRGC.

Ai sensi dell'art. 17, comma 9, L.r. 56/77 e s.m.i, la suddetta Variante agli elaborati di PRGC, costituendo mero adeguamento agli strumenti di pianificazione di bacino PAI e PGRA, non rientra tra le fattispecie soggette al processo valutativo di V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) ex art. 11 e sgg. del D.Lgs. 152/2006, come disciplinato dalla stessa L.r. 56/77, modificata dalla L.r. 3/2013 e dalla L.r. 17/2013, e dalla DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977.

Si segnala inoltre che la Città di Collegno non rientra, attualmente, nell'obbligo di redigere l'Elaborato tecnico sul Rischio di Incidente Rilevante (RIR), sia per l'assenza di stabilimenti "Seveso" in ambito comunale, sia per l'assenza, sul proprio territorio, di ricadute relative a stabilimenti di cui al D.Lgs. 26/06/2015, n. 105, "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose", ubicati nei Comuni contermini.

Relativamente all'iter della Variante finora svolto, si specifica infine quanto segue:

- la Proposta tecnica del Progetto preliminare relativa alla Variante strutturale n. 16 al P.R.G.C. è stata adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 19/12/2018. La stessa deliberazione ha disposto l'attivazione delle misure di salvaguardia di cui all'art. 58, comma 2, della L.r. 56/1977 e s.m.i. limitatamente alle aree interessate dalle fasce P.A.I. e dalle condizioni di pericolosità definite nel P.G.R.A. Fino all'approvazione definitiva della Variante, e comunque non oltre i termini previsti dallo stesso art. 58 (trentasei mesi), il Comune sospende ogni determinazione sulle istanze che siano in contrasto con le indicazioni e prescrizioni previste dalla Variante medesima;
- a norma dell'art. 15, comma 4, L.r. 56/1977 e s.m.i, la deliberazione di cui sopra e tutti gli elaborati allegati sono stati depositati in copia cartacea conforme all'originale informatico agli Atti dell'Ufficio Urbanistica e pubblicati sul sito internet della Città di Collegno per 30 (trenta) giorni consecutivi dal 15/01/2019 al 14/02/2019. Nel periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni;
- in data 25/02/2019 e 7/05/2019 si è svolta presso gli Uffici della Città di Collegno la Prima conferenza di copianificazione e valutazione ex art. 15bis della L.U.R. sulla Proposta tecnica del Progetto preliminare della Variante. Nell'ambito della Prima conferenza citata, sono pervenuti i seguenti pareri da parte degli Enti coinvolti:

1. Parere Unico della Regione Piemonte depositato agli Atti della Conferenza con nota prot. Città di Collegno n. 33155 in data 6/05/2019;
  2. Parere Unico della Città Metropolitana di Torino depositato agli Atti della Conferenza con nota prot. Città di Collegno n. 33146 in data 6/05/2019.
- sulla base dei contributi pervenuti, la Città di Collegno, per tramite del Tecnico incaricato Dott. Geol. Mario Naldi, ha predisposto gli elaborati del Progetto preliminare. Il Progetto preliminare della Variante strutturale n. 16 al P.R.G.C. è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 36 del 13/05/2020. Lo stesso è stato successivamente depositato in pubblica visione e pubblicato sul sito internet del Comune per 60 (sessanta) giorni ai sensi dell'art. 15, comma 9, L.r. 56/1977 e s.m.i. Nel periodo di pubblicazione, precisamente dal 27/05/2020 al 26/07/2020, non sono pervenute osservazioni;
  - con deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 19/08/2020 si è pertanto adottata la Proposta tecnica del Progetto definitivo. In assenza di osservazioni pervenute al Comune, la Proposta tecnica del Progetto definitivo della Variante non ha comportato modificazioni di contenuto né inserimenti di nuove aree rispetto a quanto già adottato in fase di Progetto preliminare. Non disponendo diversamente lo Statuto della Città di Collegno, a norma dell'art. 15, comma 10, L.r. 56/1977 e s.m.i, l'adozione della stessa Proposta tecnica è stata fatta in Giunta Comunale;
  - in data 30/09/2020 e 30/11/2020 si è svolta in modalità telematica la Seconda conferenza di copianificazione e valutazione ex art. 15bis della L.U.R. sulla Proposta tecnica del Progetto definitivo della Variante. Nell'ambito della Seconda conferenza citata, sono pervenuti i seguenti pareri da parte degli Enti coinvolti:
    1. Parere Unico della Regione Piemonte depositato agli Atti della Conferenza con nota prot. Città di Collegno n. 73287 del 26/11/2020;
    2. Parere Unico della Città Metropolitana di Torino depositato agli Atti della Conferenza con nota prot. Città di Collegno n. 73355 del 26/11/2020.

Sulla base dei contributi pervenuti sono stati predisposti gli elaborati del Progetto definitivo, che saranno demandati al Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva della Variante.

## 2. ELENCO PUNTUALE DELLE MODIFICHE

### *a. Relazione geologica, allegato 1: Norme geologico-tecniche di attuazione*

L'adeguamento del PRGC Vigente alla Variante al PAI e al PGRA ha comportato una revisione della cartografia tematica e dell'intero impianto normativo geologico. L'utilizzo della base cartografica ufficiale della Regione Piemonte (BDTRE) ha inoltre richiesto una verifica puntuale delle carte a carattere geologico, geomorfologico, idrogeologico, di pericolosità e di rischio idraulico. È stato necessario in alcune aree rimodulare la suddivisione del territorio in classi di pericolosità geomorfologica, secondo i principi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale dell'8 maggio 1996 n. 7/LAP e s.m.i. (N.T.E. del dicembre 1999). Di conseguenza sono state aggiornate le norme derivanti dagli studi geologico-idraulici, le norme derivanti dal PAI e dal PGRA, le norme relative alle fasce di rispetto della rete idrica secondaria, le norme relative alle aree caratterizzate dalla presenza di depositi eolici, le norme relative alla presenza di terrazzi morfologici e le norme relative alle aree interessate dalla presenza di pozzi ad uso potabile.

### *2b) Norme tecniche di attuazione del PRGC*

#### **Norme generali**

##### Art. 13.4 – Fasce dei rispetto dei corsi d'acqua

Relativamente alle fasce di pertinenza fluviale della Dora Riparia sono state introdotte le norme del PAI Vigente (artt. 29, 30, 31, 38 e 39) e le norme della variante al PAI in itinere (artt. 57, 58, 59 e 62). Coerentemente con i disposti dell'art. 14 del PPR ogni intervento che preveda opere di protezione delle sponde dovrà ricorrere prioritariamente a tecniche di ingegneria naturalistica.

##### Art. 13.5 - Fascia di rispetto di sorgenti, pozzi e punti di presa di acque destinate al consumo potabile

L'impianto normativo relativo alle fasce di rispetto dei pozzi idropotabili è stato riscritto in funzione dell'evoluzione legislativa e dell'introduzione di nuove fasce di rispetto introdotte nel territorio comunale. Sono state definiti nel dettaglio i vincoli che caratterizzano le zone di tutela assoluta e quelle di rispetto (ristretta e allargata).

##### Art. 14.5 - Norme geologico-tecniche:

###### Art. 14.5.1 - Classe I – Aree idonee all'utilizzo urbanistico

La principale modifica normativa introdotta riguarda il richiamo al D.M. 17 gennaio 2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni). A tale modifica normativa si aggiunge il richiamo all'applicazione delle Norme Generali valide su tutto il territorio comunale e il concetto di verifica puntuale nelle aree di confine con le fasce di rispetto della rete idrica.

###### Art. 14.5.2 - Classe II – Aree idonee ad un utilizzo urbanistico condizionato

La principale modifica normativa introdotta riguarda il richiamo al D.M. 17 gennaio 2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni). A tale modifica normativa si aggiunge il richiamo all'applicazione delle Norme Generali valide su tutto il territorio comunale. Sono confermate le condizioni di utilizzabilità vigenti relative alle porzioni di territorio ricadenti nelle due sottoclassi individuate: IIa e IIb.

#### Art. 14.5.3 - Classe III – Aree non idonee all'utilizzo urbanistico

Rispetto all'impianto normativo vigente con la presente variante si definiscono in termini oggettivi gli elementi (energia e battente idraulico) che differenziano la classe III dalla classe II. Le principali modifiche normative introdotte riguardano:

- a. la suddivisione della classe IIIb nelle sottoclassi IIIb2, IIIb3 e IIIb4
- b. il richiamo alla D.G.R. 64-7417 del 7/04/2014 che definisce, in assenza di interventi di riassetto territoriale, quali trasformazioni sono consentite fermo restando che non aumenti il carico antropico.

#### Art. 14.5.4 - Prescrizioni a carattere generale

##### *Corsi d'acqua minori*

Per quanto concerne le fasce di rispetto della rete idrica secondaria, individuata sulla Tav. 11.4, sono state così definite:

- a. canali fuori dal contesto urbanizzato: conferma estensione di 12,5 m dalle sponde (25 m complessivi); a tale fascia si applicano i vincoli della Classe IIIa;
- b. canali nel contesto urbanizzato: definizione di una fascia ristretta di 5 m dalle sponde o dall'asse del tratto intubato (10 metri complessivi); a tale fascia si applicano i vincoli della sottoclasse IIIb4.

##### *Aree interessate da coltri loessiche*

Sono state introdotte modifiche normative a carattere tecnico in merito alle indagini geognostiche da effettuare in ambiti interessati da coltri loessiche.

##### *Zone di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile*

Sono state introdotte modifiche normative che dettagliano per le diverse aree di salvaguardia i vincoli d'uso.

##### *Zona di rispetto per le scarpate*

Rispetto alla proposta tecnica, su indicazione della Regione, sono state introdotte fasce di rispetto per le scarpate con altezze maggiori di 3 m e relative specifiche norme urbanistiche.

##### *Norme specifiche in applicazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico*

Sono state introdotte norme specifiche per l'applicazione del PAI.

## 2c) Elaborati grafici

Aggiornamento dei seguenti elaborati grafici:

Tav. n. 8.6 - Tavola di inquadramento normativo - scala 1:2.000

Tav. n. 8.7 - Tavola di inquadramento normativo - scala 1:2.000

Tav. n. 8.12 - Tavola di inquadramento normativo - scala 1:2.000

Indicazione della zona di salvaguardia estesa al Comune di Collegno dei pozzi di captazione idropotabile siti in località Vallette nel Comune di Torino, definita in base al D.Lgs. 152/99 e al Regolamento regionale 15/R del 11/12/2006 e approvata con Determinazione del Dirigente del Settore Servizio Idrico Integrato della Regione Piemonte n. 209 del 4/07/2014. Non sono state apportate modifiche alle aree di inquadramento normativo.

Tav. 11.2 - Carta geologico-tecnica - scala 1:10.000

La necessità di aggiornamento riguarda la base topografica di riferimento. La nuova cartografia conserva i dati del precedente lavoro ridisegnandoli su base BDTRE (aggiornamento 2017). Viene riorganizzata la legenda geologico-tecnica.

Tav. 11.3 - Carta geomorfologica - scala 1:10.000

La necessità di aggiornamento riguarda la base topografica di riferimento. La nuova cartografia conserva i dati del precedente lavoro ridisegnandoli su base BDTRE (aggiornamento 2017). La trasposizione ha richiesto una revisione parziale dei tematismi (in carta e in legenda). Inoltre sono stati classificati i dissesti al di fuori delle fasce A e B del PAI.

Tav. 11.4 - Reticolato idrografico, opere di difesa idraulica e fasce fluviali - 1:10.000

La necessità di aggiornamento riguarda la base topografica di riferimento. La nuova cartografia conserva la quasi totalità dei dati del precedente lavoro ridisegnandoli su base BDTRE (aggiornamento 2017). La trasposizione ha richiesto una revisione parziale dei tematismi (in carta e in legenda). Inoltre per quanto concerne il reticolo idrografico minore sono state apportate piccole modifiche al disegno dello stesso introducendo la distinzione tratti a cielo aperto e tratti intubati.

Tav. 11.5 - Carta idrogeologica e fasce di rispetto risorse idropotabili - scala 1:10.000

La necessità di aggiornamento riguarda la base topografica di riferimento. La nuova cartografia conserva la quasi totalità dei dati del precedente lavoro ridisegnandoli su base BDTRE (aggiornamento 2017). La trasposizione ha richiesto una revisione parziale dei tematismi (in carta e in legenda). Inoltre sono state introdotte fasce di tutela dei pozzi idropotabili presenti in territorio comunale di Torino.

Tav. 11.6 - Carta dell'acclività e aree con problematiche ambientali - scala 1:10.000

La necessità di aggiornamento riguarda la base topografica di riferimento. La nuova cartografia conserva la quasi totalità dei dati del precedente lavoro ridisegnandoli su base BDTRE (aggiornamento 2017). La trasposizione ha richiesto una revisione parziale dei tematismi (in carta e in legenda). Inoltre sono state introdotte nuove delimitazioni sulla base dei progetti realizzati.

Tav. 11.7.1 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica - ovest - scala 1: 5.000

Tav. 11.7.2 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica - est - scala 1: 5.000

Le modifiche cartografiche apportate sono attribuibili a tre motivazioni: la prima consiste nell'adeguamento dei tematismi geologici alla base topografica ufficiale della Regione Piemonte, la seconda è dovuta all'introduzione di nuove delimitazioni dovute ad ampliamenti, nuove aree di salvaguardia e modifiche morfologiche conseguenti a nuovi interventi strutturali e infrastrutturali, la terza è la diretta conseguenza dello studio idraulico effettuato per definire pericolosità e rischio locale.

Introduzione dei seguenti due nuovi elaborati grafici:

Tav. 11.8 - Carta della pericolosità e del rischio da alluvione - scala 1: 10.000

Tav. 11.9 - Carta dei punti critici e degli elementi esposti - scala 1: 10.000

**.MODIFICHE APPORTATE AL P.R.G.C.**

1 – Modifiche alla Relazione geologica, allegato 1: Norme geologico-tecniche di attuazione  
(sono barrate le elisioni ed evidenziate le aggiunte)

## **CLASSE I – AREE IDONEE ALL'UTILIZZO URBANISTICO**

~~**BASSA PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGA, TALE DA NON IMPORRE LIMITAZIONI ALLE SCELTE URBANISTICHE (NEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DEL D.M. 11/3/1988).**~~

~~Questi settori di territorio sono idonei all'utilizzazione urbanistica nel rispetto delle prescrizioni di legge vigenti; in particolare, con riferimento al D.M. 11/3/88, si ricorda che:~~

- ~~1. la relazione geologica è prescritta per i manufatti di materiali sciolti, per le gallerie, per la verifica della stabilità dei pendii naturali e dei fronti di scavo, per le opere su grandi aree (nuovi insediamenti urbani civili od industriali, reti fognarie, strade, ...), per discariche e colmate, per la terebrazione di pozzi ed in generale per il consolidamento dei terreni;~~
- ~~2. la relazione geotecnica, oltre che per tutti gli interventi sopra descritti, è necessaria per tutte le opere di fondazione e di sostegno.~~

~~Si ricorda, inoltre, che lo studio geotecnico e geologico sono parte integrante degli atti progettuali e, pertanto, dovranno essere presentati all'atto della richiesta della concessione edilizia (devono essere esaminate dalla commissione igienico-edilizia), in considerazione del fatto che rappresentano un dato essenziale sulla fattibilità dell'opera (parere del Consiglio Superiore LL.PP. n. 61/83).~~

### **Classe I - pericolosità geomorfologica bassa**

Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche. Gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto del D.M. 17 gennaio 2018.

### **Normativa relativa alla classe I**

Per quanto concerne la classe I si richiamano le norme generali da applicare su tutto il territorio comunale. In caso di intervento in aree classificate in classe I, ma confinanti con le fasce di rispetto della rete idrica, sarà necessario una verifica puntuale dello stato di fatto (condizioni geomorfologiche e idrauliche locali) in corrispondenza del confine e di tale stato di fatto dovrà essere riferito nelle relazioni tecniche e progettuali.

## CLASSE II – AREE IDONEE AD UN UTILIZZO URBANISTICO CONDIZIONATO

~~PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA MODERATA CHE IMPONE L'ADOZIONE ED IL RISPETTO DI ACCORGIMENTI TECNICI REALIZZABILI A LIVELLO DI PROGETTO ESECUTIVO NELL'INTORNO SIGNIFICATIVO CIRCOSTANTE IL SINGOLO LOTTO EDIFICATORIO.~~

- ~~• A) PORZIONI DI TERRITORIO SENZA SEGNI DI INSTABILITÀ PER LE QUALI, A CAUSA DELLA LORO ACCLIVITÀ O DELLA VICINANZA A SCARPATE NATURALI OD ARTIFICIALI, OCCORRE ATTUARE MODESTI ACCORGIMENTI TECNICI AL FINE DI PRESERVARE LA STABILITÀ DEL SINGOLO LOTTO E DELLA ZONA CIRCOSTANTE (ZONE DI SCARPATA).~~

~~La moderata pericolosità geomorfologica di queste aree impone l'adozione, nel rispetto del D.M. 11/3/1988, di ulteriori precauzioni per evitare o minimizzare i danni legati ad eventuale instabilità locale o generale dei versanti. In particolare occorrerà:~~

~~verificare dettagliatamente l'assetto geologico-tecnico e geomorfologico del lotto edificatorio e del suo intorno significativo;~~

~~predisporre una adeguata campagna geognostica per la definizione delle caratteristiche del sottosuolo, con particolare attenzione allo spessore ed alla tipologia dei terreni di copertura;~~

~~qualora si prevedano scavi o rinterri di entità non trascurabile o si intervenga nei pressi di scarpate naturali od artificiali, compiere adeguate verifiche di stabilità con parametri topografici e geotecnici ricavati da prove e misure realizzate in sito.~~

- ~~• B) POSSIBILITÀ DI ALLAGAMENTO IN SEGUITO AD EVENTI DI PIENA PARTICOLARMENTE INTENSI CON FLUSSI DI ACQUE A BASSA ENERGIA.~~

~~La moderata pericolosità geomorfologica di queste aree impone l'adozione, nel rispetto del D.M. 11/3/1988, di ulteriori precauzioni per evitare o minimizzare i danni legati a flussi idrici superficiali a bassa energia. In particolare, occorrerà:~~

- ~~1. verificare l'assetto topografico della zona per individuare eventuali anomalie del microrilievo e direttrici preferenziali dei flussi d'acqua;~~
- ~~2. realizzare gli interventi in posizione rilevata rispetto all'area esondabile e comunque predisporre adeguati sistemi per l'evacuazione delle acque;~~
- ~~3. evitare la realizzazione di vani interrati, siano essi garage o cantine; in casi eccezionali e solo dietro presentazione di adeguato studio di Protezione Civile che individui le tecniche più idonee a minimizzare il rischio di allagamento, è possibile allestire locali interrati esclusivamente ad uso non abitativo;~~
- ~~4. impostare gli impianti tecnologici ad un livello rialzato rispetto il piano campagna di almeno 50 cm.~~

**N.B. – quando le due classi vengono a coincidere (in carta si osserva un graticcio invece che un riquadrato semplice) i vincoli imposti dalle due sottoclassi si sommano.**

### **Classe II - pericolosità geomorfologica moderata**

Porzioni di territorio caratterizzate da condizioni di pericolosità geomorfologica moderata. L'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici, definiti a livello progettuale e da eseguirsi esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante, nel rispetto del D.M. 17 gennaio 2018, consentono di superare le problematiche locali individuate.

I modesti accorgimenti tecnici non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all'edificabilità.

### **Nel territorio comunale di Collegno si individuano le seguenti sottoclassi:**

- **IIa**  
porzioni di territorio senza segni di instabilità per le quali, a causa di bruschi cambi di acclività, occorre attuare modesti accorgimenti tecnici al fine di preservare la stabilità del singolo lotto e della zona circostante (zone di scarpata).
- **IIb**  
porzioni di territorio in cui sono possibili fenomeni di allagamento in seguito ad eventi meteorici eccezionali con flussi di acque a bassa energia.

### **Normativa relativa alla classe II**

Per quanto concerne la classe II si richiamano le norme generali da applicare su tutto il territorio comunale. Per quanto concerne le sottoclassi si specifica quanto segue:

- **IIa**  
La moderata pericolosità geomorfologica di queste aree impone l'adozione di ulteriori precauzioni per evitare o minimizzare i danni legati ad eventuale instabilità locale o generale dei versanti. In particolare occorrerà:
  1. verificare dettagliatamente l'assetto del suolo e del sottosuolo del lotto edificatorio e del suo intorno significativo;
  2. predisporre una adeguata campagna geognostica per la definizione delle caratteristiche del sottosuolo, con particolare attenzione allo spessore ed alla tipologia dei terreni di copertura;
  3. qualora si prevedano scavi o rinterri di entità non trascurabile o si intervenga nei pressi di scarpate naturali od artificiali, compiere adeguate verifiche di stabilità con parametri topografici e geotecnici ricavati da prove e misure realizzate in sito.
- **IIb**  
La moderata pericolosità geomorfologica di queste aree impone l'adozione di ulteriori precauzioni per evitare o minimizzare i danni legati a flussi idrici superficiali a bassa energia. In particolare, occorrerà:
  1. verificare l'assetto topografico della zona per individuare le direttrici preferenziali dei flussi d'acqua;
  2. realizzare gli interventi in posizione rilevata rispetto all'area esondabile e comunque predisporre adeguati sistemi per l'evacuazione delle acque;
  3. evitare la realizzazione di vani interrati, siano essi garage o cantine; in casi eccezionali e solo dietro presentazione di adeguato studio di Protezione Civile che individui le tecniche più idonee a minimizzare il rischio di allagamento, è possibile allestire locali interrati esclusivamente ad uso non abitativo;

4. impostare gli impianti tecnologici ad un livello rialzato rispetto il piano campagna di almeno 50 cm.

### CLASSE III - AREE NON IDONEE ALL'UTILIZZO URBANISTICO

#### ~~PORZIONI DI TERRITORIO NELLE QUALI GLI ELEMENTI DI PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA SONO TALI DA IMPEDIRNE L'UTILIZZO~~

~~Si tratta di aree dissestate, potenzialmente dissestabili o aree alluvionabili da acque di esondazione ad elevata energia. Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili (con specifico riferimento ad es., ai parehi fluviali), vale quanto già indicato all'art. 31 della L.R. 56/77.~~

- ~~• A) PORZIONI DI TERRITORIO INEDIFICATE ED INIDONEE A NUOVI INSEDIAMENTI.~~

~~Sono ammesse solo le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili (con specifico riferimento ad es., ai parehi fluviali o ai depuratori), come già indicato all'art. 31 della L.R. 56/77.~~

- ~~• B) PORZIONI DI TERRITORIO EDIFICATE NELLE QUALI GLI ELEMENTI SONO TALI DA IMPORRE INTERVENTI DI RIASETTO TERRITORIALE, IN ASSENZA DEI QUALI SONO CONSENTITE SOLO TRASFORMAZIONI CHE NON AUMENTINO IL CARICO ANTROPICO.~~

~~In queste zone sono consentite, a titolo di esempio, interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, piccoli ampliamenti e modesti aumenti di cubatura strettamente indispensabili ad eventuali attività produttive già presenti su quell'area. Per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili (con specifico riferimento ad es., ai parehi fluviali o ai depuratori), vale quanto già indicato all'art. 31 della L.R. 56/77.~~

~~Nuovi consistenti aumenti del carico antropico saranno ammessi solo a seguito dell'attuazione degli interventi di riassetto e della avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità verificata con opportuni studi di carattere geologico, idraulico e geotecnico.~~

#### **Classe III - pericolosità geomorfologica elevata**

Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio derivanti questi ultimi dall'urbanizzazione dell'area, sono tali da impedirne l'utilizzo qualora inedificate, richiedendo, viceversa, la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente.

Pertanto le aree che rientrano in questa classe sono da considerarsi attualmente inedificabili. Eventuali benefici urbanistici derivanti da future opere infrastrutturali a difesa del territorio

potranno essere valutati in seguito, successivamente alla predisposizione di un piano d'intervento che risolva le problematiche di carattere idraulico e che sia organizzato in maniera organica su una porzione significativa del bacino idrografico di pertinenza.

Gli ambiti compresi all'interno delle fasce fluviali A e B vigenti sono soggetti ai vincoli delle Norme di attuazione del PAI (artt. 29, 30, 31 e 39 delle NdA del PAI) o alle norme dello strumento urbanistico se più restrittive.

Nel territorio comunale di Collegno si opera la seguente distinzione nell'ambito della classe III:

- **IIIa**

Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti (aree dissestate, in frana, potenzialmente dissestabili, aree alluvionabili da acque di esondazione ad elevata energia).

- **IIIb**

Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente. In assenza di interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico ai sensi della D.G.R. 64-7417 del 7/04/2014. Per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto dalla D.G.R. n. 18-255 del 09/12/2015.

Nell'ambito della classe IIIb (non individuata nella Carta di sintesi) sono previste le seguenti sottoclassi (individuate nella Carta di sintesi):

- IIIb2 - A seguito della realizzazione delle opere sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti (IIIb s.s.).
- IIIb3 - A seguito della realizzazione delle opere di riassetto sarà possibile solo un modesto incremento del carico antropico (vedi punto 7.3. N.T.E alla Circolare 7/LAP del Dicembre 1999). Da escludersi nuove unità abitative e completamenti.
- IIIb4 - Anche a seguito della realizzazione di opere di sistemazione, indispensabili per la difesa dell'esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico antropico.

## **PRESCRIZIONI A CARATTERE GENERALE**

### **Corsi d'acqua minori**

Lungo le sponde dei canali (individuati sul Piano Regolatore) è vietata ogni forma di edificazione per una fascia di profondità di 12,5 m per lato, calcolata dal piede esterno

dell'argine. In tali fasce di rispetto sono consentite attrezzature sportive connesse ai corsi d'acqua mentre esse non si applicano negli abitati esistenti e comunque nell'ambito della loro perimetrazione, se difesi da adeguate opere di protezione. Per la restante parte delle rogge e delle bealere minori, valgono le norme dettate dal Codice civile e cioè una fascia di 3 m dal limite di proprietà.

— Inoltre, in base alle recenti norme in materia, in relazione si mettono in evidenza i seguenti principi, che sono stati recepiti diventando parte integrante delle Norme di Attuazione del Piano:

- la copertura dei corsi d'acqua, principali o del reticolato minore, mediante tubi o scatolari anche di ampia sezione non è ammessa;
- le opere di attraversamento stradale dei corsi d'acqua dovranno essere realizzate mediante ponti, in maniera tale che la larghezza della sezione di deflusso non vada in modo alcuno a ridurre la larghezza dell'alveo "a rive piene" misurata a monte dell'opera; questo indipendentemente dalle "risultanze della verifica delle portate;
- non sono ammesse occlusioni, anche parziali, dei corsi d'acqua (incluse le zone di testata) tramite riporti vari;
- nel caso di corsi d'acqua arginati e di opere idrauliche deve essere garantita la pereorribilità, possibilmente veicolare, delle sponde a fini ispettivi e manutentivi.

— Si aggiunge, inoltre, che per evitare un sovraaccario delle bealere dovuto alle acque bianche, raccolte dalle aree impermeabilizzate durante le precipitazioni ed ivi condotte, si consiglia l'utilizzo (per le aree in cui è tecnicamente possibile) di coperture semipermeabili (pavimentazioni in autobloccanti, in scelciato o addirittura semplicemente inghiaiate). In alternativa, qualora non sia possibile o per le acque raccolte dai pluviali, si può ricorrere all'utilizzo di letti perdenti per l'immissione delle acque piovane direttamente in sottosuolo: questa soluzione è particolarmente raccomandata vista la generale notevole soggiacenza della falda freatica e la permeabilità medio-alta dei terreni del livello fondamentale della pianura di Collegno, che riduce drasticamente le dimensioni delle superfici disperdenti.

### **.Norme di attuazione relative alle fasce di rispetto della rete idrica secondaria**

Lungo le sponde dei canali (individuati sul Piano Regolatore alla tavola 11.4 - Carta del reticolato idrografico, delle opere di difesa idraulica e delle fasce fluviali e alle tavole 11.7.1 e

11.7.2 – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'utilizzazione urbanistica) si applicano le seguenti norme:

- per tutti i canali irrigui al di fuori dell'edificato si impone una fascia di rispetto di 12,5 metri per lato in cui si applicano i vincoli d'uso della classe IIIa; tale fascia si calcola dalla sponda dell'alveo inciso o dall'asse del condotto nei tratti intubati
- per tutti i tratti interclusi nelle zone urbanizzate si impone una fascia di rispetto di 5 metri in cui si applicano i vincoli d'uso della classe IIIb4; tale fascia si calcola dalla sponda dell'alveo inciso o dall'asse del condotto nei tratti intubati
- al di fuori dell'edificato (classe IIIa) è esclusa la possibilità di realizzare nuove recinzioni nelle fasce di rispetto dei canali irrigui
- all'interno dell'edificato (classe IIIb4) è ammessa la realizzazione di nuove recinzioni solo se queste sono progettate per sostituire vecchie recinzioni in cattivo stato strutturale. La massima posizione planimetrica consentita è quella corrispondente all'originaria posizione. L'arretramento è sempre consentito. In ogni caso la nuova recinzione dovrà avere in ogni caso le caratteristiche di trasparenza idraulica
- è consentito realizzare, esternamente alle aree abitate, attrezzature sportive connesse ai corsi d'acqua
- non è consentita la copertura dei corsi d'acqua, principali o del reticolato minore, mediante tubi o scatolari anche di ampia sezione
- le opere di attraversamento stradale dei corsi d'acqua dovranno essere realizzate mediante ponti, in maniera tale che la larghezza della sezione di deflusso non vada in modo alcuno a ridurre la larghezza dell'alveo “a rive piene” misurata a monte dell'opera; questo indipendentemente dalle risultanze della verifica delle portate
- non sono ammesse occlusioni, anche parziali, dei corsi d'acqua (incluse le zone di testata) tramite riporti vari
- nel caso di corsi d'acqua arginati e di opere idrauliche deve essere garantita la percorribilità, possibilmente veicolare, delle sponde a fini ispettivi e manutentivi
- al fine di evitare un sovraccarico delle bealere dovuto alle acque bianche, raccolte dalle aree impermeabilizzate durante le precipitazioni ed ivi condotte, dovranno essere utilizzati, per la pavimentazione delle aree esterne (cortili, parcheggi, ecc...), materiali da permeabili a semipermeabili (a seconda delle condizioni tecniche)
- coerentemente con i disposti dell'art. 14 del PPR ogni intervento che preveda opere di protezione delle sponde dovrà ricorrere prioritariamente a tecniche di ingegneria naturalistica (reticolo principale e secondario).

## ~~AREE INTERESSATE DA COLTRI LOESSICHE~~

~~In relazione si indica la presenza di tali depositi che, concordemente, sono di difficile quantificazione sia arealmente che come spessori: tale difficoltà sta nella estrema variabilità di questi depositi e nel fatto che l'area è ormai largamente urbanizzata. In ogni caso gli spessori e le caratteristiche di questi terreni portano a compiere le seguenti riflessioni:~~

- ~~• nel caso di realizzazioni di edifici di ridotto impatto sulle fondazioni (case basse o piccoli capannoni) si dovrà verificare che i carichi modesti che questi terreni possono sopportare sono comunque in grado di assicurare la stabilità dei nuovi edifici con modesti sovradimensionamenti della larghezza delle fondazioni;~~
- ~~• nel caso di edifici più importanti, si presuppone che anche le indagini geognostiche siano adeguate al progetto; in questi casi si consiglia l'uso di fondazioni poste al di sotto della eventuale copertura loessica, andando ad interessare strati di terreno più profondi con capacità portanti decisamente adeguate ai carichi in gioco.~~

~~— In relazione, comunque, si prescrive che si dovranno eseguire delle indagini geognostiche adeguate all'intervento (come da D.M. 11/3/88), atte a determinare la potenza, la portanza, i cedimenti differenziali e la resistenza al taglio del terreno di fondazione.~~

### **.Norme di attuazione relative alla presenza di depositi eolici**

La presenza diffusa di tali depositi (noti come loess), caratterizzati da una mediocre resistenza alle pressioni verticali, soprattutto in condizioni di umidità elevata, e da uno spessore estremamente variabile, impone l'applicazione delle seguenti norme tecniche:

- analisi geognostica da effettuarsi nel sito oggetto d'intervento al fine di determinare spessore, caratteristiche fisico-meccaniche, capacità portante ed entità dei cedimenti attesi nell'immediato e nel corso del tempo;
- in caso di realizzazione di edifici che prevedono la trasmissione di carichi verticali modesti, e che comunque non superano un piano fuori terra, sarà possibile prevedere modesti accorgimenti tecnici per utilizzare il loess come terreno di fondazione (ad esempio aumentando la superficie delle fondazioni, oppure rendendo solidali tra loro le opere di fondazione); in ogni caso le soluzioni tecniche andranno tecnicamente verificate al fine di conservare la stabilità della struttura in elevazione nel tempo;

- in caso di realizzazione di edifici impegnativi dal punto di vista strutturale, ovvero che superano un piano fuori terra, la progettazione dovrà essere preceduta da una campagna geognostica mirata ad indagare il substrato al di sotto dei depositi eolici che dovranno essere evitati come strato di fondazione.

#### ~~ZONE DI RISPETTO DEI POZZI AD USO IDROPOTABILE~~

~~In merito alle fasce di rispetto dei pozzi idropotabili, si fa riferimento al D.P.R. 236/88, che impone l'adozione di una zona di salvaguardia centrata in corrispondenza del pozzo ed estesa con un raggio di 200 m, adottando per tale definizione un criterio puramente geometrico.~~

~~L'opera di captazione vera e propria è salvaguardata da una zona di protezione assoluta di 10 m di raggio entro i quali è vietato qualsiasi intervento. Nell'ambito della zona di salvaguardia sono, invece, vietate:~~

- ~~dispersioni di fanghi e liquami anche se depurati;~~
- ~~accumulo di concimi organici;~~
- ~~dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazze o strade;~~
- ~~aree cimiteriali;~~
- ~~spandimento di pesticidi e fertilizzanti;~~
- ~~apertura di cave e pozzi;~~
- ~~discariche di qualsiasi tipo;~~
- ~~stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti e sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;~~
- ~~centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;~~
- ~~impianti di trattamento di rifiuti;~~
- ~~paseolo e stazzo di bestiame.~~

~~E' inoltre vietato l'inserimento di fognature e pozzi perdenti mentre per quelli esistenti si adottano ove possibile le misure per il loro allontanamento.~~

#### **Norme di attuazione relative ai pozzi ad uso idropotabile**

In comune di Collegno sono presenti pozzi idropotabili la cui fascia di rispetto è definita in base a:

- D.P.R. 236/88, che impone l'adozione di una zona di salvaguardia centrata in corrispondenza del pozzo ed estesa con un raggio di 200 m, adottando per tale definizione un criterio puramente geometrico
- D. Lgs. 152/99, art. 21, comma 1, che ha definito la suddivisione in zona di tutela assoluta, zona di rispetto e zona di protezione.

Per quanto concerne i pozzi con area di salvaguardia definita in base del D.P.R. 236/88 si applicano le seguenti norme:

- Zona di tutela assoluta (10 m)
  - è vietato qualsiasi intervento.
- Zona di salvaguardia (raggio di 200 m, esclusi i primi 10 m), sono vietati:
  - dispersioni di fanghi e liquami anche se depurati;
  - accumulo di concimi organici;
  - dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazze o strade;
  - aree cimiteriali;
  - spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
  - apertura di cave e pozzi;
  - discariche di qualsiasi tipo;
  - stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti e sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
  - centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
  - impianti di trattamento di rifiuti;
  - pascolo e stazzo di bestiame
  - l'inserimento di fognature e pozzi perdenti mentre per quelli esistenti si adottano ove possibile le misure per il loro allontanamento.

Per quanto concerne i pozzi con area di salvaguardia definita in base del D. Lgs. 152/99 si applicano le seguenti norme:

- Zona di tutela assoluta (zona di massima protezione il cui accesso è consentito unicamente al personale autorizzato dal gestore ed alle autorità di controllo)
  - è vietato qualsiasi intervento
- Zona di rispetto (porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta), sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
  - la dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
  - l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;
  - lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute nei Piani di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del RR 15/R;
  - l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione;
  - gli scarichi di acque reflue anche se depurate, nonché la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
  - le aree cimiteriali;
  - l'apertura di cave;
  - l'apertura di pozzi o la realizzazione di altre perforazioni del suolo, ad eccezione di quelli finalizzati all'estrazione delle acque di cui all'articolo 1, comma 1, di quelli finalizzati alla variazione di tale estrazione, nonché di piezometri ovvero di pozzi o altri strumenti di monitoraggio necessari per il controllo e la tutela delle risorse idriche;
  - la gestione di rifiuti;
  - lo stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
  - i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
  - i pozzi perdenti e le fosse Imhoff o equivalenti sistemi di trattamento di acque reflue;

- il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i centosettanta chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite;
- l'insediamento di attività industriali ed artigianali;
- il cambiamento di destinazione d'uso degli insediamenti di cui al punto n) esistenti, salvo che il medesimo sia volto alla riduzione del livello di rischio.
- Zona di rispetto ristretta, sono comunque vietati:
  - la stabulazione di bestiame;
  - lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;
  - la realizzazione di fognature, pozzi neri a tenuta, impianti e strutture di depurazione di acque reflue, salvo che siano necessari per la messa in sicurezza di fabbricati non rilocalizzabili o per mitigare la situazione di rischio;
  - la realizzazione di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ad eccezione delle infrastrutture del servizio idrico integrato strettamente funzionali alla captazione idrica. Per i fabbricati esistenti alla data di presentazione della proposta di definizione delle aree di salvaguardia, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, possono essere consentiti solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l'aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino nuovi allacciamenti fognari;
  - la realizzazione di opere viarie e ferroviarie, fatta eccezione per le piste ciclabili e la viabilità agro-silvo-pastorale, interpodereale e, ove non diversamente localizzabile, comunale;
  - la realizzazione di infrastrutture di servizio che possano interferire, qualitativamente o quantitativamente, in modo diretto o indiretto, con il corpo idrico captato.
- Zona di rispetto allargata, è consentito:
  - realizzare fognature a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione nel suolo o nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria. Le stesse soluzioni tecniche si applicano agli interventi di manutenzione straordinaria e ricostruzione delle reti fognarie esistenti.
  - realizzare nuove opere viarie o ferroviarie, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di raccogliere ed allontanare le acque di dilavamento, nonché eventuali sostanze provenienti da sversamenti accidentali. Per le infrastrutture viarie e ferroviarie esistenti, in caso di modifiche del tracciato o ampliamento della superficie coinvolta, sono adottate le stesse soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture, fermo restando il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta.
  - realizzare nuovi insediamenti di edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione, di nuovi fabbricati a servizio di aziende agricole destinati esclusivamente al ricovero di scorte, prodotti, macchine e attrezzi, nonché di nuove infrastrutture di servizio, nel rispetto delle prescrizioni sopra esposte. I parcheggi interrati a servizio degli insediamenti di edilizia residenziale sono realizzati garantendo un franco di almeno un metro sul livello minimo di soggiacenza della falda.

Infine si richiama l'art. 6 del R.R. 15/R per:

- 1.1. procedure da adottare - comma 6
- 1.2. attività agricole - comma 7
- 1.3. aree cimiteriali, attività, insediamenti e manufatti – comma 8.

## **Norme di attuazione relative alla zona di rispetto per le scarpate**

La seguente norma si applica agli orli di scarpata con altezza superiore ai 3 metri individuati nella Carta Geomorfologica (Tav. n° 11.3).

È prevista una fascia di rispetto di almeno 15 m ai piedi e dall'orlo superiore delle scarpate aventi potenza maggiore di 3 metri. In tale fascia non è consentita l'edificazione di nuove unità abitative mentre gli edifici esistenti potranno essere oggetto di modesti incrementi di "carico antropico".

## 2 – Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione di PRGC

(sono ~~barrate~~ le elisioni ed evidenziate le aggiunte)

... *OMISSIS*...

### Art. 13 Fasce di rispetto

Le fasce di rispetto comprendono tutte le aree che non possono essere edificate. Su dette aree potranno unicamente essere realizzate le cabine di trasformazione elettrica, così come i volumi tecnici funzionali all'esercizio delle attività di erogazione di servizi infrastrutturali – luce, acqua, gas, telefonia fissa.

Su edifici esistenti già realizzati in dette fasce è possibile intervenire con le sole opere di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine della conservazione degli immobili e del tessuto edilizio, sono esclusi tutti gli altri interventi.

... *OMISSIS*...

### Art.13.4 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

Lungo le sponde del fiume, dei torrenti e dei canali non è ammessa la realizzazione né di edifici, né di opere in profondità, per una distanza di 50 metri dal fiume Dora Riparia, 12,5 metri dai canali, in caso di attraversamento di parti esterne all'abitato/edificato, e di 5 metri dai canali, in caso di attraversamento di parti comprese nell'abitato/edificato, così come indicati in cartografia alle Tav. 11.4 - Tavola del reticolato idrografico superficiale, delle opere di difesa idraulica e fasce fluviali, e alle tavole 11.7.1 e 11.7.2 – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'utilizzazione urbanistica, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo”, così come modificato dall'art. 45 della L.R. 3/2013 (Fatti salvi il R.D. n. 523 del 25/7/1904 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni di legge alle opere idrauliche delle diverse categorie” e la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1998, n. 14 LAP/PET, Determinazione delle distanze dei fabbricati e manufatti dai corsi d'acqua, ai sensi dell'art. 96 , lett. F) del T.U, R.D. n. 523/1904”); in questa fascia sono unicamente consentite attrezzature sportive connesse ai corsi d'acqua e, all'interno dell'edificato, la realizzazione di nuove recinzioni aventi il fine di sostituire recinzioni esistenti in cattivo stato strutturale.

Sono inoltre individuate come inedificabili alcune fasce della sponda fluviale individuate in cartografia alla Tav 2 - Tavola della tutela dei beni storici e monumentali e della tutela

ambientale – ai sensi dell’art. 13 comma 7 lettera a) della legge 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo” e s.m.i. per salvaguardare il loro pregio naturalistico.

~~Con riferimento alla legge 8 agosto 1985, n. 431 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 1985, n. 321, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazione dell’art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616” sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, numero 490, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, i fiumi i torrenti, ed i corsi d’acqua e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. In tale fascia gli interventi sono sottoposti al preventivo nulla osta della Regione all’art. 142, comma 1, punto c) del D.Lgs. 22/01/2004. n. 42 "Codice del beni culturali e del paesaggio" sono sottoposti a vincolo a vincolo paesaggistico i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.~~

Sono ammesse coperture dei canali solo per attraversamenti stradali e per il tratto strettamente necessario alla realizzazione dell’opera.

Coerentemente con i disposti dell’art. 14 del PPR ogni intervento che preveda opere di protezione delle sponde dovrà ricorrere prioritariamente a tecniche di ingegneria naturalistica.

~~Lungo le sponde del fiume, dei torrenti e dei canali non è ammessa la realizzazione né di edifici, né di opere in profondità, per una distanza di 50 metri dal fiume Dora Riparia e 12,5 metri dai canali indicati in cartografia alla Tav. 11.4 - Tavola del reticolato idrografico superficiale, delle opere di difesa idraulica e fasce fluviali del Magistrato del Po, ai sensi dell’art. 29, comma 2, della legge 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo” e s.m.i. (Fatti salvi il R.D. n. 523 del 25/7/1904 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni di legge alle opere idrauliche delle diverse categorie” e la circ. del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1998, n. 14 LAP/PET, Determinazione delle distanze dei fabbricati e manufatti dai corsi d’acqua, ai sensi dell’art. 96, lett. F) del T.U, R.D. n. 523/1904”), come meglio evidenziato all’articolo 9.2 della Relazione geologica allegata; in questa fascia sono unicamente consentite attrezzature sportive connesse ai corsi d’acqua. Ai sensi dell’articolo 29 della legge 56/77, le suddette norme non si applicano in zona classificata A o B ai sensi del D.M. 1444/68 “Limiti inderogabili da osservare ai~~

~~fini della formazione o revisione di strumenti urbanistici”, così come evidenziato all’articolo 9.2 della Relazione geologica.~~

Ai sensi dell’art. 11 della Legge Regionale 3 aprile 1989, n. 20 e s.m.i., Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici, non si applica il vincolo disposto ex lege sulle categorie di beni indicati al comma 5 dell’art. 82, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e s.m.i., così come modificato dalla legge n. 431 dell’8 agosto 1985 e s.m.i. (D. Lgs. 29 ottobre 1999, numero 490, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali), nei seguenti luoghi di progetto: Centro storico, Borgonuovo, Oltredora e Rosa Luxemburg, in quanto centri residenziali, ovvero aree a destinazione residenziale o produttiva a capacità insediativa esaurita o residua.

~~Sono inoltre individuate come inedificabili alcune fasce della sponda fluviale individuate in cartografia alla Tav 2- Tavola della tutela dei beni storici e monumentali e della tutela ambientale — ai sensi dell’art. 13 comma 7 lettera a) della legge 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo” e s.m.i. per salvaguardare il loro pregio naturalistico.~~

~~Per la restante parte di rogge e bealere minori valgono le norme dettate dal Codice Civile, con una fascia pari a 3 metri dall’argine.~~

~~Con riferimento alla legge 8 agosto 1985, n. 431 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 1985, n. 321, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazione dell’art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616” sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, numero 490, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, i fiumi i torrenti, ed i corsi d’acqua e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. In tale fascia gli interventi sono sottoposti al preventivo nulla osta della Regione.~~

~~Sono ammesse coperture dei canali solo per attraversamenti stradali e per il tratto strettamente necessario alla realizzazione dell’opera.~~

#### Art.13.5 Fascia di rispetto di sorgenti, pozzi e punti di presa di acque destinate al consumo potabile.

~~In prossimità di sorgenti e pozzi e punti di presa vige l’assoluta tutela nel raggio di 10 metri misurata dal centro del pozzo, mentre la zona di salvaguardia è pari a 200 metri di raggio dal centro del pozzo.~~

In questa fascia sono vietate le seguenti attività e destinazioni: dispersione o immersione in fossi non impermeabilizzati di reflui, fanghi e liquami anche se depurati, accumulo di concimi organici, dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade, aree cimiteriali, spandimento di pesticidi, aperture di cave e pozzi, discariche di qualsiasi tipo anche se controllate, stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti e sostanze chimiche pericolose o radioattive, centri di raccolta, demolizione e rottamazione autoveicoli, impianti di trattamento rifiuti, pascolo e stazzo bestiame, inserimento e mantenimento di pozzi pendenti.

All'interno della zona di salvaguardia sono possibili interventi di modificazione del tessuto edilizio, solo ove siano già presenti e funzionanti condotte fognarie, non sono ammesse destinazioni d'uso che determinino diversi carichi d'inquinamento da quelli originari. I nuovi allacciamenti fognari dovranno essere con tubazioni a tenuta.

In comune di Collegno sono presenti pozzi idropotabili la cui fascia di rispetto è definita in base a:

- D.P.R. 236/88, che impone l'adozione di una zona di salvaguardia centrata in corrispondenza del pozzo ed estesa con un raggio di 200 m, adottando per tale definizione un criterio puramente geometrico
- D. Lgs. 152/99, art. 21, comma 1, che ha definito la suddivisione in zona di tutela assoluta, zona di rispetto e zona di protezione.

Per quanto concerne i pozzi con area di salvaguardia definita in base del D.P.R. 236/88 si applicano le seguenti norme:

- Zona di tutela assoluta (10 m)
  - è vietato qualsiasi intervento.
- Zona di salvaguardia (raggio di 200 m, esclusi i primi 10 m), sono vietati:
  - dispersioni di fanghi e liquami anche se depurati;
  - accumulo di concimi organici;
  - dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazze o strade;
  - aree cimiteriali;
  - spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
  - apertura di cave e pozzi;
  - discariche di qualsiasi tipo;
  - stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti e sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
  - centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
  - impianti di trattamento di rifiuti;
  - pascolo e stazzo di bestiame
  - l'inserimento di fognature e pozzi pendenti mentre per quelli esistenti si adottano ove possibile le misure per il loro allontanamento.

Per quanto concerne i pozzi con area di salvaguardia definita in base del D. Lgs. 152/99 si applicano le seguenti norme:

- **Zona di tutela assoluta** (zona di massima protezione il cui accesso è consentito unicamente al personale autorizzato dal gestore ed alle autorità di controllo)
  - è vietato qualsiasi intervento
  
- **Zona di rispetto** (porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta), sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
  - la dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
  - l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;
  - lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute nei Piani di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del RR 15/R;
  - l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione;
  - gli scarichi di acque reflue anche se depurati, nonché la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
  - le aree cimiteriali;
  - l'apertura di cave;
  - l'apertura di pozzi o la realizzazione di altre perforazioni del suolo, ad eccezione di quelli finalizzati all'estrazione delle acque di cui all'articolo 1, comma 1, di quelli finalizzati alla variazione di tale estrazione, nonché di piezometri ovvero di pozzi o altri strumenti di monitoraggio necessari per il controllo e la tutela delle risorse idriche;
  - la gestione di rifiuti;
  - lo stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
  - i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
  - i pozzi perdenti e le fosse Imhoff o equivalenti sistemi di trattamento di acque reflue;
  - il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i centosettanta chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite;
  - l'insediamento di attività industriali ed artigianali;
  - il cambiamento di destinazione d'uso degli insediamenti di cui al punto n) esistenti, salvo che il medesimo sia volto alla riduzione del livello di rischio.
  
- **Zona di rispetto ristretta**, sono comunque vietati:
  - la stabulazione di bestiame;
  - lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;
  - la realizzazione di fognature, pozzi neri a tenuta, impianti e strutture di depurazione di acque reflue, salvo che siano necessari per la messa in sicurezza di fabbricati non rilocalizzabili o per mitigare la situazione di rischio;
  - la realizzazione di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ad eccezione delle infrastrutture del servizio idrico integrato strettamente funzionali alla captazione idrica. Per i fabbricati esistenti alla data di presentazione della proposta di definizione delle aree di salvaguardia, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, possono essere consentiti solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l'aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino nuovi allacciamenti fognari;
  - la realizzazione di opere viarie e ferroviarie, fatta eccezione per le piste ciclabili e la viabilità agro-silvo-pastorale, interpodereale e, ove non diversamente localizzabile, comunale;

- la realizzazione di infrastrutture di servizio che possano interferire, qualitativamente o quantitativamente, in modo diretto o indiretto, con il corpo idrico captato.
- Zona di rispetto allargata, è consentito:
  - realizzare fognature a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione nel suolo o nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria. Le stesse soluzioni tecniche si applicano agli interventi di manutenzione straordinaria e ricostruzione delle reti fognarie esistenti.
  - realizzare nuove opere viarie o ferroviarie, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di raccogliere ed allontanare le acque di dilavamento, nonché eventuali sostanze provenienti da sversamenti accidentali. Per le infrastrutture viarie e ferroviarie esistenti, in caso di modifiche del tracciato o ampliamento della superficie coinvolta, sono adottate le stesse soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture, fermo restando il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta.
  - realizzare nuovi insediamenti di edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione, di nuovi fabbricati a servizio di aziende agricole destinati esclusivamente al ricovero di scorte, prodotti, macchine e attrezzi, nonché di nuove infrastrutture di servizio, nel rispetto delle prescrizioni sopra esposte. I parcheggi interrati a servizio degli insediamenti di edilizia residenziale sono realizzati garantendo un franco di almeno un metro sul livello minimo di soggiacenza della falda.

Infine si richiama l'art. 6 del R.R. 15/R per:

- 1.1. procedure da adottare - comma 6
- 1.2. attività agricole - comma 7
- 1.3. aree cimiteriali, attività, insediamenti e manufatti – comma 8.

... *OMISSIS*...

#### Art. 14.5 Norme geologico tecniche

##### Art. 14.5.1 – Classe I – Aree idonee all'utilizzo urbanistico.

~~BASSA PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA, TALE DA NON IMPORRE LIMITAZIONI ALLE SCELTE URBANISTICHE (NEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DEL D.M. 11/3/1988).~~

~~Questi settori di territorio sono idonei all'utilizzazione urbanistica nel rispetto delle preserizioni di legge vigenti; in particolare, con riferimento al D.M. 11/3/88, si ricorda ehe:~~

- ~~1. la relazione geologica è prescritta per i manufatti di materiali sciolti, per le gallerie, per la verifica della stabilità dei pendii naturali e dei fronti di scavo, per le opere su grandi aree (nuovi insediamenti urbani civili od industriali, reti fognarie, strade, ....), per discariche e colmate, per la terebrazione di pozzi ed in generale per il consolidamento dei terreni;~~
- ~~2. la relazione geotecnica, oltre che per tutti gli interventi sopra descritti, è necessaria per tutte le opere di fondazione e di sostegno.~~

~~Si ricorda, inoltre, che gli studi geotecnici e geologici sono parte integrante degli atti progettuali e, pertanto, dovranno essere presentati all'atto della richiesta della concessione edilizia ed essere esaminate dalla commissione igienico-edilizia) in considerazione del fatto che rappresentano un dato essenziale sulla fattibilità dell'opera (parere del Consiglio Superiore LL.PP. n. 61/83).~~

**Classe I - pericolosità geomorfologica bassa**

**Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche. Gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto del D.M. 17 gennaio 2018.**

Art. 14.5.2 – Classe II – Aree idonee ad un utilizzo urbanistico condizionato.

~~PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA MODERATA CHE IMPONE L'ADOZIONE ED IL RISPETTO DI ACCORGIMENTI TECNICI REALIZZATI A LIVELLO DI PROGETTO ESECUTIVO NELL'INTORNO SIGNIFICATIVO CIRCOSTANTE IL SINGOLO LOTTO EDIFICATORIO.~~

- ~~• A) PORZIONI DI TERRITORIO SENZA SEGNI DI INSTABILITA' PER LE QUALI, A CAUSA DELLA LORO ACCLIVITA' O DELLA VICINANZA A SCARPATE NATURALI OD ARTIFICIALI, OCCORRE ATTUARE MODESTI ACCORGIMENTI TECNICI AL FINE DI PRESERVARE LA STABILITA' DEL SINGOLO LOTTO E DELLA ZONA CIRCOSTANTE (ZONE DI SCARPATA).~~

~~La moderata pericolosità geomorfologia di queste aree impone l'adozione, nel rispetto del D.M. 11/3/1988, di ulteriori precauzioni per evitare o minimizzare i danni legati ad eventuale instabilità locale o generale dei versanti. In particolare occorrerà:~~

- ~~1. verificare dettagliatamente l'assetto geologico-teenico e geomorfologico del lotto edificatorio e del suo intorno significativo;~~
- ~~2. predisporre una adeguata campagna geognostica per la definizione delle caratteristiche del sottosuolo, con particolare attenzione allo spessore ed alla tipologia dei terreni di copertura;~~

~~3. qualora si prevedano scavi o rientri di entità non trascurabile o si intervenga nei pressi di scarpate naturali od artificiali, compiere adeguate verifiche di stabilità con parametri topografici e geotecnica da prove e misure realizzate in sito.~~

- ~~• B) POSSIBILITA' DI ALLAGAMENTO IN SEGUITO AD EVENTI DI PIENA PARTICOLARMENTE INTENSI CON FLUSSI DI ACQUE A BASSA ENERGIA;~~

~~La moderata pericolosità geomorfologica di queste aree impone l'adozione, nel rispetto del D.M. 11/3/1988, di ulteriori precauzioni per evitare o minimizzare i danni legati a flussi idrici superficiali a bassa energia. In particolare, occorrerà:~~

- ~~1. verificare l'assetto topografico della zona per individuare eventuali anomalie del microrilievo e direttrici preferenziali dei flussi d'acqua;~~
- ~~2. realizzare gli interventi in posizione rilevata rispetto all'area esondabile e comunque predisporre adeguati sistemi per l'evacuazione delle acque;~~
- ~~3. evitare la realizzazione di vani interrati, siano essi garages o cantine, fatte salve le infrastrutture di rete, quali quelle elencate all'art. 31 della LR 56/77;~~
- ~~4. impostare gli impianti tecnologici ad un livello rialzato rispetto il piano di campagna di almeno 50 cm.~~

~~Porzioni di territorio caratterizzate da condizioni di pericolosità geomorfologica moderata. L'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici, definiti a livello progettuale e da eseguirsi esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante, nel rispetto del D.M. 17 gennaio 2018, consentono di superare le problematiche locali individuate.~~

~~I modesti accorgimenti tecnici non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all'edificabilità.~~

~~Nel territorio comunale di Collegno si individuano le seguenti sottoclassi:~~

- ~~• **IIa**  
porzioni di territorio senza segni di instabilità per le quali, a causa della loro acclività o della vicinanza a scarpate naturali od artificiali, occorre attuare modesti accorgimenti tecnici al fine di preservare la stabilità del singolo lotto e della zona circostante (zone di scarpata);~~
- ~~• **IIb**  
porzioni di territorio in cui sono possibili fenomeni di allagamento in seguito ad eventi di piena particolarmente intensi con flussi di acque a bassa energia.~~

## Normativa relativa alla classe II

Per quanto concerne la classe II si richiamano le norme generali da applicare su tutto il territorio comunale. Per quanto concerne le sottoclassi si specifica quanto segue:

- **IIa**

La moderata pericolosità geomorfologica di queste aree impone l'adozione di ulteriori precauzioni per evitare o minimizzare i danni legati ad eventuale instabilità locale o generale dei versanti. In particolare occorrerà:

1. verificare dettagliatamente l'assetto del suolo e del sottosuolo del lotto edificatorio e del suo intorno significativo;
2. predisporre una adeguata campagna geognostica per la definizione delle caratteristiche del sottosuolo, con particolare attenzione allo spessore ed alla tipologia dei terreni di copertura;
3. qualora si prevedano scavi o rinterri di entità non trascurabile o si intervenga nei pressi di scarpate naturali od artificiali, compiere adeguate verifiche di stabilità con parametri topografici e geotecnici ricavati da prove e misure realizzate in sito.

- **IIb**

La moderata pericolosità geomorfologica di queste aree impone l'adozione di ulteriori precauzioni per evitare o minimizzare i danni legati a flussi idrici superficiali a bassa energia. In particolare, occorrerà:

1. verificare l'assetto topografico della zona per individuare le direttrici preferenziali dei flussi d'acqua;
2. realizzare gli interventi in posizione rilevata rispetto all'area esondabile e comunque predisporre adeguati sistemi per l'evacuazione delle acque;
3. evitare la realizzazione di vani interrati, siano essi garage o cantine; in casi eccezionali e solo dietro presentazione di adeguato studio di Protezione Civile che individui le tecniche più idonee a minimizzare il rischio di allagamento, è possibile allestire locali interrati esclusivamente ad uso non abitativo;
4. impostare gli impianti tecnologici ad un livello rialzato rispetto il piano campagna di almeno 50 cm

~~N.B. — QUANDO LE DUE CLASSI VENGONO A COINCIDERE I VINCOLI IMPOSTI DALLE DUE SOTTOCLASSI SI SOMMANO.~~

Art. 14.5.3 – Classe III – Aree non idonee all'utilizzo urbanistico.

~~PORZIONI DI TERRITORIO NELLE QUALI GLI ELEMENTI DI PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA SONO TALI DA IMPEDIRNE L'UTILIZZO~~

~~Si tratta di aree dissestate, potenzialmente dissestabili o aree alluvionabili da acque di esondazione ad elevata energia.~~

~~Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili (con specifico riferimento ad es., ai parchi fluviali), vale quanto già indicato all'art. 31 della L.R. 56/77.~~

• ~~A) PORZIONI DI TERRITORIO INEDIFICATE ED IDONEE A NUOVI INSEDIAMENTI~~

~~Sono ammesse solo le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili (con specifico riferimento ad es., ai parchi fluviali o ai depuratori), come già indicato all'art. 31 della L.R. 56/77.~~

• ~~B) PORZIONI DI TERRITORIO EDIFICATE NELLE QUALI GLI ELEMENTI SONO TALI DA IMPORRE INTERVENTI DI RIASSETTO TERRITORIALE, IN ASSENZA DEI QUALI SONO CONSENTITE SOLO TRASFORMAZIONI CHE NON AUMENTANO IL CARICO ANTROPICO.~~

~~Per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili (con specifico riferimento ad es., ai parchi fluviali o ai depuratori), vale quanto già indicato all'art. 31 della L.R. 56/77.~~

~~In particolare per l'area compresa nell'ansa della Dora all'estremo ovest del territorio comunale, a sud dell'ex Setificio Caccia, in considerazione della pericolosità verificata e fino alla sua eventuale riduzione, sono ammissibili gli interventi sino alla ristrutturazione edilizia senza aumento del carico antropico, nonché quelli finalizzati all'adeguamento igienico funzionale.~~

Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio derivanti questi ultimi dall'urbanizzazione dell'area, sono tali da impedirne l'utilizzo qualora inedificate, richiedendo, viceversa, la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente.

Pertanto le aree che rientrano in questa classe sono da considerarsi attualmente inedificabili. Eventuali benefici urbanistici derivanti da future opere infrastrutturali a difesa del territorio potranno essere valutati in seguito, successivamente alla predisposizione di un piano d'intervento che risolva le problematiche di carattere idraulico e che sia organizzato in maniera organica su una porzione significativa del bacino idrografico di pertinenza.

Gli ambiti compresi all'interno delle fasce fluviali A e B vigenti sono soggetti ai vincoli delle Norme di attuazione del PAI (artt. 29, 30, 31 e 39 delle NdA del PAI) o alle norme dello strumento urbanistico se più restrittive.

Nel territorio comunale di Collegno si individuano le seguenti sottoclassi:

- IIIa

porzioni di territorio inedificate ed inidonee a nuovi insediamenti in quanto interessate da fenomeni e geomorfologici attivi caratterizzati da alta energia e battente idraulico oltre i 40 cm;

- IIIb

Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente. In assenza di interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico ai sensi della D.G.R. 64-7417 del 7/04/2014. Per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto dalla D.G.R. n. 18-255 del 09/12/2015.

Nell'ambito della classe IIIb (non individuata nella Carta di sintesi) sono previste le seguenti sottoclassi (individuate nella Carta di sintesi):

- IIIb2 - A seguito della realizzazione delle opere sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti (IIIb s.s.).

- IIIb3 - A seguito della realizzazione delle opere di riassetto sarà possibile solo un modesto incremento del carico antropico (vedi punto 7.3. N.T.E alla Circolare 7/LAP del Dicembre 1999). Da escludersi nuove unità abitative e completamenti.

- IIIb4 - Anche a seguito della realizzazione di opere di sistemazione, indispensabili per la difesa dell'esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico antropico.

#### Art. 14.5.4 – Prescrizioni a carattere generale

##### *Corsi d'acqua minori*

~~Lungo le sponde dei canali (individuati sul Piano Regolatore) è vietata ogni forma di edificazione per una fascia di profondità di 12,5 m per lato, calcolata dal piede esterno dell'argine. In tali fasce di rispetto sono consentite attrezzature sportive connesse ai corsi d'acqua mentre esse non si applicano negli abitati esistenti e comunque nell'ambito della~~

loro perimetrazione, se difesi da adeguate opere di protezione. Per la restante parte delle rogge e delle bealere minori è prevista una fascia di metri 5 dal limite di proprietà, così come meglio specificato al seguente punto e del paragrafo “Problematiche idrauliche”.

Inoltre, in base alle recenti norme in materia, si mettono in evidenza i seguenti principi, che sono stati recepiti diventando parte integrante delle Norme di Attuazione del Piano:

- la copertura dei corsi d'acqua, principali o del reticolato minore, mediante tubi o scatolari anche di ampia sezione non è ammessa;
- le opere di attraversamento stradale dei corsi d'acqua dovranno essere realizzate mediante ponti, in maniera tale che la larghezza della sezione di deflusso non vada in modo alcuno a ridurre la larghezza dell'alveo “a rive piene” misurata a monte dell'opera; questo indipendentemente dalle “risultanze della verifica delle portate;
- non sono ammesse occlusioni, anche parziali, dei corsi d'acqua (incluse le zone di testata) tramite riporti vari;
- nel caso di corsi d'acqua arginati e di opere idrauliche deve essere garantita la percorribilità, possibilmente veicolare, delle sponde a fini ispettivi e manutentivi.

Inoltre, per evitare un sovraccarico delle bealere dovuto alle acque bianche, raccolte dalle aree impermeabilizzate durante le precipitazioni ed ivi condotte, si consiglia l'utilizzo (per le aree in cui è tecnicamente possibile) di coperture semipermeabili (pavimentazioni in autobloccanti, in selciato o addirittura semplicemente inghiaiate).

In alternativa, qualora non sia possibile o per le acque raccolte dai pluviali, si può ricorrere all'utilizzo di letti perdenti per l'immissione delle acque piovane direttamente in sottosuolo: questa soluzione è particolarmente raccomandata vista la generale notevole soggiacenza della falda freatica e la permeabilità medio-alta dei terreni del livello fondamentale della pianura di Collegno, che riduce drasticamente le dimensioni delle superfici disperdenti.

Lungo le sponde dei canali (individuati sul Piano Regolatore alla tavola 11.4 - Carta del reticolato idrografico, delle opere di difesa idraulica e delle fasce fluviali e alle tavole 11.7.1 e 11.7.2 – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'utilizzazione urbanistica) si applicano le seguenti norme:

- per tutti i canali irrigui al di fuori dell'edificato si impone una fascia di rispetto di 12,5 metri per lato in cui si applicano i vincoli d'uso della classe IIIa; tale fascia si calcola dalla sponda dell'alveo inciso o dall'asse del condotto nei tratti intubati

- per tutti i tratti interclusi nelle zone urbanizzate si impone una fascia di rispetto di 5 metri in cui si applicano i vincoli d'uso della classe IIIb4; tale fascia si calcola dalla sponda dell'alveo inciso o dall'asse del condotto nei tratti intubati
- al di fuori dell'edificato (classe IIIa) è esclusa la possibilità di realizzare nuove recinzioni nelle fasce di rispetto dei canali irrigui - all'interno dell'edificato (classe IIIb4) è ammessa la realizzazione di nuove recinzioni solo se queste sono progettate per sostituire vecchie recinzioni in cattivo stato strutturale. La massima posizione planimetrica consentita è quella corrispondente all'originaria posizione. L'arretramento è sempre consentito. La nuova recinzione potrà rispettare la tipologia costruttiva di quella dell'originaria, oppure si potrà proporre una nuova tipologia costruttiva. La nuova recinzione dovrà avere in ogni caso le caratteristiche di trasparenza idraulica
- è consentito realizzare, esternamente alle aree abitate, attrezzature sportive connesse ai corsi d'acqua
- non è consentita la copertura dei corsi d'acqua, principali o del reticolato minore, mediante tubi o scatolari anche di ampia sezione
- le opere di attraversamento stradale dei corsi d'acqua dovranno essere realizzate mediante ponti, in maniera tale che la larghezza della sezione di deflusso non vada in modo alcuno a ridurre la larghezza dell'alveo "a rive piene" misurata a monte dell'opera; questo indipendentemente dalle risultanze della verifica delle portate
- non sono ammesse occlusioni, anche parziali, dei corsi d'acqua (incluse le zone di testata) tramite riporti vari
- nel caso di corsi d'acqua arginati e di opere idrauliche deve essere garantita la percorribilità, possibilmente veicolare, delle sponde a fini ispettivi e manutentivi
- al fine di evitare un sovraccarico delle bealere dovuto alle acque bianche, raccolte dalle aree impermeabilizzate durante le precipitazioni ed ivi condotte, dovranno essere utilizzati, per la pavimentazione delle aree esterne (cortili, parcheggi, ecc...), materiali da permeabili a semipermeabili (a seconda delle condizioni tecniche)
- coerentemente con i disposti dell'art. 14 del PPR ogni intervento che preveda opere di protezione delle sponde dovrà ricorrere prioritariamente a tecniche di ingegneria naturalistica.

### *Aree interessate da coltri loessiche*

~~Si tratta di una coltre di natura sabbioso-limosa con spessori che localmente possono raggiungere anche i 4 metri.~~

~~Generalmente il Loess risulta difficile da riconoscere sia per la presenza del suolo agrario sia per il facile mescolamento con i terreni sottostanti.~~

~~Dal punto di vista geotecnico il loess presenta delle caratteristiche medioerì con valori di portanza generalmente inferiori a  $1 \text{ kg/cm}^2$  che non consentono, là dove lo spessore supera i 3 o 4 metri, la posa di fondazioni dirette normali.~~

~~Gli spessori maggiori si rinvengono all'estremità occidentale del territorio comunale in corrispondenza della strada per Alpignano e della tangenziale. Lo spessore va rastremandosi verso C.so Kennedy e Piazza Che Guevara dove gli scavi riescono a raggiungere in genere il substrato sottostante.~~

~~In relazione si indica la presenza di tali depositi che, così come evidenziato dal geologo professionista, sono di difficile quantificazione sia arealmente che come spessori; tale difficoltà sta nella estrema variabilità di questi depositi e nel fatto che l'area è ormai largamente urbanizzata. In ogni caso gli spessori e le caratteristiche di questi terreni portano a compiere le seguenti riflessioni:~~

- ~~• nel caso di realizzazioni di edifici di ridotto impatto sulle fondazioni (case basse o piccoli capannoni) si dovrà verificare che i carichi modesti che questi terreni possono sopportare sono comunque in grado di assicurare la stabilità dei nuovi edifici con modesti sovradimensionamenti della larghezza delle fondazioni;~~
- ~~• nel caso di edifici più importanti, si presuppone che anche le indagini geognostiche siano adeguate al progetto; in questi casi si consiglia l'uso di fondazioni poste al di sotto della eventuale copertura loessica, andando ad interessare strati di terreno più profondi con capacità portanti decisamente adeguate ai carichi in gioco.~~

~~In relazione, comunque, si prescrive che si dovranno eseguire delle indagini geognostiche adeguate all'intervento (come da D.M. 11/3/88), atte a determinare la potenza, la portanza, i cedimenti differenziati e la resistenza al taglio del terreno di fondazione.~~

~~Si rileva la possibile presenza di ambiti interessati da depositi loessici anche in settori compresi nella Classe I ai sensi della Cire. 7LAP, di spessore talora superiore a 3 o 4 metri. Si prescrive quindi che tale evenienza sia specificata nel certificato urbanistico in quanto non consente la posa in opera di fondazioni dirette normali.~~

### *Aree interessate dalla presenza di depositi eolici*

La presenza diffusa di tali depositi (noti come loess), caratterizzati da una mediocre resistenza alle pressioni verticali, soprattutto in condizioni di umidità elevata, e da uno spessore estremamente variabile, impone l'applicazione delle seguenti norme tecniche:

- analisi geognostica da effettuarsi nel sito oggetto d'intervento al fine di determinare spessore, caratteristiche fisico-meccaniche, capacità portante ed entità dei cedimenti attesi nell'immediato e nel corso del tempo;
- in caso di realizzazione di edifici che prevedono la trasmissione di carichi verticali modesti, e che comunque non superano un piano fuori terra, sarà possibile prevedere modesti accorgimenti tecnici per utilizzare il loess come terreno di fondazione (ad esempio aumentando la superficie delle fondazioni, oppure rendendo solidali tra loro le opere di fondazione); in ogni caso le soluzioni tecniche andranno tecnicamente verificate al fine di conservare la stabilità della struttura in elevazione nel tempo;
- in caso di realizzazione di edifici impegnativi dal punto di vista strutturale, ovvero che superano un piano fuori terra, la progettazione dovrà essere preceduta da una campagna geognostica mirata ad indagare il substrato al di sotto dei depositi eolici che dovranno essere evitati come strato di fondazione.

### *Zone di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile*

In merito alle fasce di rispetto dei pozzi idropotabili, si fa riferimento al D.P.R. 236/88, che impone l'adozione di una zona di salvaguardia centrata in corrispondenza del pozzo ed estesa con un raggio di 200 m., adottando per tale definizione un criterio puramente geometrico.

L'opera di captazione vera e propria è salvaguardata da una zona di protezione assoluta di 10 m. di raggio entro i quali è vietato qualsiasi intervento. Nell'ambito della zona di salvaguardia sono, invece, vietate:

- dispersioni di fanghi e liquami anche se depurati;
- accumulo di concimi organici;
- dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazze o strade;
- aree cimiteriali
- spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
- apertura di cave e pozzi;
- discariche di qualsiasi tipo;

- ~~stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti e sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;~~
- ~~centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;~~
- ~~impianti di trattamento di rifiuti;~~
- ~~pascolo e stazzo di bestiame.~~

~~E' inoltre vietato l'inserimento di fognature e pozzi perdenti mentre per quelli esistenti si adottano ove possibile le misure per il loro allontanamento.~~

In comune di Collegno sono presenti pozzi idropotabili la cui fascia di rispetto è definita in base a:

- D.P.R. 236/88, che impone l'adozione di una zona di salvaguardia centrata in corrispondenza del pozzo ed estesa con un raggio di 200 m, adottando per tale definizione un criterio puramente geometrico
- D. Lgs. 152/99, art. 21, comma 1, che ha definito la suddivisione in zona di tutela assoluta, zona di rispetto e zona di protezione.

Per quanto concerne i pozzi con area di salvaguardia definita in base del D.P.R. 236/88 si applicano le seguenti norme:

- Zona di tutela assoluta (10 m)
  - è vietato qualsiasi intervento.
- Zona di salvaguardia (raggio di 200 m, esclusi i primi 10 m), sono vietati:
  - dispersioni di fanghi e liquami anche se depurati;
  - accumulo di concimi organici;
  - dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazze o strade;
  - aree cimiteriali;
  - spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
  - apertura di cave e pozzi;
  - discariche di qualsiasi tipo;
  - stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti e sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
  - centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
  - impianti di trattamento di rifiuti;
  - pascolo e stazzo di bestiame
  - l'inserimento di fognature e pozzi perdenti mentre per quelli esistenti si adottano ove possibile le misure per il loro allontanamento.

Per quanto concerne i pozzi con area di salvaguardia definita in base del D. Lgs. 152/99 si applicano le seguenti norme:

- Zona di tutela assoluta (zona di massima protezione il cui accesso è consentito unicamente al personale autorizzato dal gestore ed alle autorità di controllo)
  - è vietato qualsiasi intervento

- Zona di rispetto (porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta), sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
  - la dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
  - l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;
  - lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute nei Piani di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del RR 15/R;
  - l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione;
  - gli scarichi di acque reflue anche se depurati, nonché la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
  - le aree cimiteriali;
  - l'apertura di cave;
  - l'apertura di pozzi o la realizzazione di altre perforazioni del suolo, ad eccezione di quelli finalizzati all'estrazione delle acque di cui all'articolo 1, comma 1, di quelli finalizzati alla variazione di tale estrazione, nonché di piezometri ovvero di pozzi o altri strumenti di monitoraggio necessari per il controllo e la tutela delle risorse idriche;
  - la gestione di rifiuti;
  - lo stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
  - i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
  - i pozzi perdenti e le fosse Imhoff o equivalenti sistemi di trattamento di acque reflue;
  - il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i centosettanta chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite;
  - l'insediamento di attività industriali ed artigianali;
  - il cambiamento di destinazione d'uso degli insediamenti di cui al punto n) esistenti, salvo che il medesimo sia volto alla riduzione del livello di rischio.
- Zona di rispetto ristretta, sono comunque vietati:
  - la stabulazione di bestiame;
  - lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;
  - la realizzazione di fognature, pozzi neri a tenuta, impianti e strutture di depurazione di acque reflue, salvo che siano necessari per la messa in sicurezza di fabbricati non rilocalizzabili o per mitigare la situazione di rischio;
  - la realizzazione di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ad eccezione delle infrastrutture del servizio idrico integrato strettamente funzionali alla captazione idrica. Per i fabbricati esistenti alla data di presentazione della proposta di definizione delle aree di salvaguardia, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, possono essere consentiti solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l'aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino nuovi allacciamenti fognari;
  - la realizzazione di opere viarie e ferroviarie, fatta eccezione per le piste ciclabili e la viabilità agro-silvo-pastorale, interpodereale e, ove non diversamente localizzabile, comunale;
  - la realizzazione di infrastrutture di servizio che possano interferire, qualitativamente o quantitativamente, in modo diretto o indiretto, con il corpo idrico captato.
- Zona di rispetto allargata, è consentito:
  - realizzare fognature a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione nel suolo o nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria. Le stesse soluzioni tecniche si applicano agli interventi di manutenzione straordinaria e ricostruzione delle reti fognarie esistenti.

- realizzare nuove opere viarie o ferroviarie, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di raccogliere ed allontanare le acque di dilavamento, nonché eventuali sostanze provenienti da sversamenti accidentali. Per le infrastrutture viarie e ferroviarie esistenti, in caso di modifiche del tracciato o ampliamento della superficie coinvolta, sono adottate le stesse soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture, fermo restando il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta.
- realizzare nuovi insediamenti di edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione, di nuovi fabbricati a servizio di aziende agricole destinati esclusivamente al ricovero di scorte, prodotti, macchine e attrezzi, nonché di nuove infrastrutture di servizio, nel rispetto delle prescrizioni sopra esposte. I parcheggi interrati a servizio degli insediamenti di edilizia residenziale sono realizzati garantendo un franco di almeno un metro sul livello minimo di soggiacenza della falda.

Infine si richiama l'art. 6 del R.R. 15/R per:

- 1.1. procedure da adottare - comma 6
- 1.2. attività agricole - comma 7
- 1.3. aree cimiteriali, attività, insediamenti e manufatti – comma 8.

#### *Zona di rispetto per le scarpate*

E' prevista una fascia di rispetto di almeno 15 m. ai piedi e dall'orlo superiore delle scarpate di potenza maggiore a 3 m, come individuate nella tavola 11.3. In tale fascia sarà da evitarsi l'edificazione di nuove unità abitative mentre gli edifici esistenti potranno essere oggetto di modesti incrementi di "carico antropico."

... OMISSIS ...

#### *Norme specifiche in applicazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico*

~~Nell'ansa della Dora all'estremo ovest del territorio comunale, a sud dell'ex Setificio Caccia, si ritiene individuata la fascia C, a ricomprendere le aree indicate nello stralcio planimetrico n. 1 di seguito riportato, in applicazione dell'art. 27, c. 3 delle Norme di Attuazione del PAI, in conformità agli ambiti individuati in classe IIIb nella "Carta della pericolosità geomorfologia e dell'idoneità alla utilizzazione del territorio".~~

~~Poiché per tale ambito il PAI non prevede limiti di progetto tra la fascia C e la fascia B, le opere di messa in sicurezza ritenute necessarie potranno essere attuate solo se compatibili con tale previsione. Non sono quindi ammissibili arginature o interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico.~~

~~Inoltre, per detta area, in considerazione della pericolosità verificata e fino alla sua eventuale riduzione, sono ammissibili gli interventi sino alla ristrutturazione edilizia senza~~

~~aumento del carico antropico, nonché quelli finalizzati all'adeguamento igienico funzionale.~~

~~Per l'area compresa in classe IIIb in cui si trova il CIDIU si ritiene ampliata la fascia C secondo lo stralcio planimetrico n. 2 sotto riprodotto, in applicazione dell'art. 27, c. 3 delle Norme di Attuazione del PAI, in conformità agli ambiti individuati in classe IIIb nella "Carta della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità alla utilizzazione del territorio".~~

~~Anche in considerazione del contenuto dell'articolo 11 della deliberazione dell'Autorità di bacino n. 18/01 di adozione del PAI, in tale ambito dovranno essere applicate le norme della fascia B o più restrittive fino alla valutazione del rischio residuo successivamente all'avvenuta realizzazione delle opere previste.~~

~~In corrispondenza del Campo sportivo del Quartiere Borgo Dora, secondo le indicazioni del PSFF, la fascia B è ampliata fino ricomprendere la fascia di rispetto della Bealera Putea.~~

~~Si richiama infine la necessità di applicazione del R.D. 523/1904."~~

Gli articoli 29 – 30 – 31 delle NdA del PAI formulano i seguenti indirizzi normativi in relazione alla fasce fluviali (Aggiornamento luglio 2010). A questi si aggiungono le indicazioni di carattere più prettamente urbanistico, per quanto concerne oggetti normativi a carattere tecnico si rinvia alle NdA del PAI.

#### Fascia di deflusso della piena (Fascia A – Art. 29)

Nella Fascia A il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

Nella Fascia A sono vietate:

- le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;
- la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. l);
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m);
- le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell'ambito degli

interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;

- la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
- il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.

Sono per contro consentiti:

- i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
- i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 mc annui;
- la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;
- i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
- il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;
- il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
- il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
- l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;
- l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.

Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.

Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

#### Fascia di esondazione (Fascia B – Art. 30)

Nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene,

unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

Nella Fascia B sono vietati:

- gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;
- la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29 delle NdA del PAI, penultima lettera);
- in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente articolo:

- gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;
- gli impianti di trattamento di acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 delle NdA del PAI, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis;
- la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;
- l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art. 38 del D. Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;
- il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 delle NdA del PAI, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis.


Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B. In relazione all'art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. Gli organi tecnici dell'Autorità di bacino e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell'ambito delle proprie competenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate. Le Regioni e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile, con riferimento all'art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.

Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C. Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come “limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C” nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L. 183/1989, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, let. b), del D.L. n. 279/2000 convertito, con modificazioni, in L. 365/2000.

Allegato 1

Comune di Collegno  
Modifica della fascia C del PSFF - Area pressi ex Sefificio Caccia




Legenda

- Proposta di modifica fascia C
- Fascia A
- Fascia B
- Fascia C
- Fascia B di progetto

1:10000

Allegato 2

Comune di Collegno  
Modifica della fascia C del PSFF - Area CIDIU



Legenda

- Proposta di modifica fascia C
- Fascia A
- Fascia B
- Fascia C
- Fascia B di progetto

1:10000

... *OMISSIS*...

## OPERE DI RIASSETTO TERRITORIALE

### Schede del cronoprogramma

Di seguito sono espone le schede relative al cronoprogramma degli interventi di riassetto territoriale. Una volta realizzati e collaudati gli interventi indicati, sarà consentita l'edificazione nelle aree classificate in IIIB.

Nella figura seguente è riportata la legenda della Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'utilizzazione urbanistica (elaborati 11.7\_1 e 11.7\_2 della Variante Strutturale in itinere).



**Classe I** - Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche: gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del Decreto Ministeriale MISE 17.01.2018 - Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni" (NTC 2018).

**Classe II** - Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al Decreto Ministeriale MISE 17.01.2018 - Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni" (NTC 2018) e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante.

In particolare si distinguono due sottoclassi (nel caso più retini si sovrappongono, anche le prescrizioni si sommano):




**Classe IIa** - porzioni di territorio senza segni di intabilità per le quali, a causa di bruschi cambi di acclività, occorre attuare modesti accorgimenti tecnici al fine di preservare la stabilità del singolo lotto e della zona circostante.



**Classe IIb** - porzioni di territorio caratterizzate da possibili allagamenti in seguito ad eventi meteorici eccezionali con flussi d'acqua a bassa energia.

**Classe III** - distinta ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2014, n 64-7417 in:



**Classe IIIa** - Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti (aree dissestate, in frana, potenzialmente dissestabili, aree alluvionabili da acque di esodazione ad elevata energia).


**Classe IIIb** - Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica ed di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente. Per tale casistica sono previste le seguenti sottoclassi:




**Classe IIIb2** - A seguito della realizzazione delle opere sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti (IIIb s.s.).



**Classe IIIb3** - A seguito della realizzazione delle opere di riassetto sarà possibile solo un modesto incremento del carico antropico (vedi punto 7.3 N.T.E. alla circolare 7/LAP del Dicembre 1999). Da escludersi nuove unità abitative e complementari.



**Classe IIIb4** - Anche a seguito della realizzazione di opere di sistemazione, indispensabili per la difesa dell'esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico antropico.




Fasce di rispetto dei pozzi idropotabili.

**Legenda della Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'utilizzazione urbanistica**

## Scheda n. 1


### Quadro della pianificazione



	limite (*) tra la Fascia A e la Fascia B
	limite (*) tra la Fascia B e la Fascia C
	limite (*) esterno della Fascia C
	limite (*) di progetto tra la Fascia B e la Fascia C

#### SCENARI DI ALLUVIONE

-  Probabilità di alluvioni elevata (tr. 20/50) (H-Frequente)
-  Probabilità di alluvioni media (tr. 100/200) (M-Poco frequente)
-  Probabilità di alluvioni scarsa (tr. 500) (L-Rara)



#### Tipologia interventi

Per trasformazioni che contemplino l'aumento del carico antropico sarà innanzitutto necessario redigere in futuro uno studio specialistico idraulico e geomorfologico di dettaglio in concerto con l'Autorità idraulica competente (AIPO) finalizzato ad individuare gli interventi di riassetto. Tale studio dovrà essere esteso a tutto il contesto classificato in IIIb2 e ad una fascia significativa dell'area classificata in IIB comprensivo dell'edificato esistente.


In particolare:

- per l'area indicata con il simbolo **A** dovrà essere verificata la stabilità delle sponde;
- per l'area indicata con il simbolo **B** dovrà essere verificata la dinamica delle acque (altezza al suolo, velocità e direzione di propagazione);
- per l'area indicata con il simbolo **C** dovrà essere verificata l'eventuale interferenza con le aree edificate poste a nord della classe IIIb.

<b>Ambito comunale</b>	Porzione di territorio esterna all'abitato principale interessata da insediamenti preesistenti di tipo produttivo confinanti con insediamenti residenziali in classe IIB.
<b>Corso d'acqua</b>	Fiume Dora Riparia.
<b>Stato di fatto</b>	Nessuno studio di dettaglio effettuato. Nessuna opera strutturale in progetto.
<b>Stato di vincolo</b>	Le aree <u>non sono attualmente edificabili</u> o <u>modificabili in modo sostanziale da un punto di vista edilizio</u> in quanto sono vincolate a norme urbanistiche restrittive contenute negli indirizzi normativi allegati alla presente Variante. Solo a seguito di studi, realizzazione e collaudo di interventi di riassetto sarà possibile trasformare le aree. Pertanto in tali aree è esclusivamente consentito, prima (A) e dopo gli interventi di riassetto territoriale (P), quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2014, n. 64-7417 (rif. Schede 16/a, 16/b e 16/c del capitolo successivo).

Scheda n. 2


Quadro della pianificazione



	limite (*) tra la Fascia A e la Fascia B
	limite (*) tra la Fascia B e la Fascia C
	limite (*) esterno della Fascia C
	limite (*) di progetto tra la Fascia B e la Fascia C

SCENARI DI ALLUVIONE

- Probabilità di alluvioni elevata (tr. 20/50) (H-Frequente)
- Probabilità di alluvioni media (tr. 100/200) (M-Poco frequente)
- Probabilità di alluvioni scarsa (tr. 500) (L-Rara)



Per trasformazioni che contemplino l'aumento del carico antropico sarà innanzitutto necessario redigere in futuro uno studio specialistico idraulico e geomorfologico di dettaglio in concerto con l'Autorità idraulica competente (AIPO) finalizzato ad individuare gli interventi di riassetto. Tale studio dovrà comprendere tutto l'ambito classificato in IIIb2 e IIIb3.

In particolare:

- per l'area indicata con il simbolo **A** (dall'attraversamento di Via Martiri XXX Aprile all'attraversamento di Via Sebusto) dovrà essere verificata la stabilità delle sponde;
- per l'area indicata con il simbolo **B** dovrà essere verificato e individuato:
  - 1.1. lo stato di fatto e la stabilità complessiva del muro di contenimento alto circa 11 m (sviluppo desunto dagli elaborati progettuali risalenti a fine anni '50)
  - 1.2. lo stato di vetustà delle opere di protezione spondale, se presenti, a difesa dell'opera di contenimento
  - 1.3. la dinamica delle acque lungo il muro di contenimento, il loro grado di incidenza sulla stabilità del muro stesso
  - 1.4. gli interventi di messa in sicurezza dell'opera di contenimento.


<b>Ambito comunale</b>	Porzione di territorio esterna all'abitato principale interessata da insediamento preesistente attualmente in stato di abbandono.
<b>Corso d'acqua</b>	Fiume Dora Riparia.

## Scheda n. 2

<b>Stato di fatto</b>	Nessuno studio di dettaglio effettuato. Nessuna opera strutturale in progetto.
<b>Stato di vincolo</b>	<p>Le aree <u>non sono attualmente edificabili</u> o <u>modificabili in modo sostanziale da un punto di vista edilizio</u> in quanto sono vincolate a norme urbanistiche restrittive contenute negli indirizzi normativi allegati alla presente Variante. Solo a seguito di studi, realizzazione e collaudo di interventi di riassetto sarà possibile trasformare le aree.</p> <p>Pertanto in tali aree è esclusivamente consentito, prima (A) e dopo gli interventi di riassetto territoriale (P), quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2014, n. 64-7417 (rif. Schede 10/a, 10/b e 10/c del capitolo successivo).</p>

.Scheda n. 3

Quadro della pianificazione




SCENARI DI ALLUVIONE

- Probabilità di alluvioni elevata (tr. 20/50) (H-Frequente)
- Probabilità di alluvioni media (tr. 100/200) (M-Poco frequente)
- Probabilità di alluvioni scarsa (tr. 500) (L-Rara)



**area inondabile** per eventi della piena di riferimento in assenza dell'intervento di realizzazione del limite del progetto  
(solo per i corsi d'acqua per i quali è disponibile lo specifico approfondimento)



**Tipologia interventi**

Per la tutela delle aree classificate in IIIb3 dovrà essere avviato l'iter progettuale per la realizzazione dell'opera di protezione prevista nel PAI.


Nel periodo transitorio per l'area indicata con il simbolo **A** dovrà essere attuato quanto previsto nel capitolo "Approfondimento in materia di protezione civile - Pericolosità e rischio da alluvione, punti critici ed elementi esposti".

**.Scheda n. 3**

<b>Ambito comunale</b>	Porzione di territorio interessata da insediamenti produttivi.
<b>Corso d'acqua</b>	Fiume Dora Riparia.
<b>Stato di fatto</b>	Effettuato studio geomorfologico e idraulico per la Variante di PRG. Nessuna opera strutturale in progetto.
<b>Stato di vincolo</b>	Le aree non sono attualmente edificabili o modificabili in modo sostanziale da un punto di vista edilizio in quanto sono vincolate a norme urbanistiche restrittive contenute negli indirizzi normativi allegati alla presente Variante. Solo a seguito di studi, realizzazione e collaudo di interventi di riassetto sarà possibile trasformare le aree. Pertanto in tali aree è esclusivamente consentito, prima (A) e dopo gli interventi di riassetto territoriale (P), quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2014, n. 64-7417.


.Scheda n. 4

Quadro della pianificazione



- limite (\*) tra la Fascia A e la Fascia B
- limite (\*) tra la Fascia B e la Fascia C
- - - - - limite (\*) esterno della Fascia C
- ⋯⋯⋯ limite (\*) di progetto tra la Fascia B e la Fascia C

- SCENARI DI ALLUVIONE
- Probabilità di alluvioni elevata (tr. 20/50) (H-Frequente)
  - Probabilità di alluvioni media (tr. 100/200) (M-Poco frequente)
  - Probabilità di alluvioni scarsa (tr. 500) (L-Rara)



<p><b>Tipologia interventi</b></p>	<p>Per la tutela delle aree classificate in IIIb3 dovrà essere avviato l'iter progettuale per la realizzazione dell'opera di protezione prevista nel PAI.</p> <p>Nel periodo transitorio per l'area indicata con il simbolo <b>A</b> dovrà essere attuato quanto previsto nel capitolo "Approfondimento in materia di protezione civile - Pericolosità e rischio da alluvione, punti critici ed elementi esposti".</p>
<p><b>Ambito comunale</b></p>	<p>Porzione di territorio interessata dal campo nomadi.</p>
<p><b>Corso d'acqua</b></p>	<p>Fiume Dora Riparia.</p>
<p><b>Stato di fatto</b></p>	<p>Effettuato studio geomorfologico e idraulico per la Variante di PRG. Nessuna opera strutturale in progetto.</p>

**.Scheda n. 4**

<b>Stato di vincolo</b>	Le aree <u>non sono attualmente edificabili</u> o <u>modificabili in modo sostanziale da un punto di vista edilizio</u> in quanto sono vincolate a norme urbanistiche restrittive contenute negli indirizzi normativi allegati alla presente Variante. Solo a seguito di studi, realizzazione e collaudo di interventi di riassetto sarà possibile trasformare le aree. Pertanto in tali aree è esclusivamente consentito, prima (A) e dopo gli interventi di riassetto territoriale (P), quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2014, n. 64-7417 (rif. Schede 16 <sup>a</sup> e 16/b del capitolo successivo).
-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

... *OMISSIS* ...

### 3 – Modifiche cartografiche

Di seguito si riportano gli elaborati cartografici oggetto di modifica, in riferimento sia al PRGC vigente sia alla Variante, allegati per intero in appendice al presente documento:

#### PRGC VIGENTE:

- Tav. n. 8.6 - Tavola di inquadramento normativo - scala 1:2.000;
- Tav. n. 8.7 - Tavola di inquadramento normativo - scala 1:2.000;
- Tav. n. 8.12 - Tavola di inquadramento normativo - scala 1:2.000;
- Tav. 11.2 - Carta geologico-tecnica - scala 1:10.000;
- Tav. 11.3 - Carta geomorfologica - scala 1:10.000;
- Tav. 11.4 - Reticolato idrografico, opere di difesa idraulica e fasce fluviali - 1:10.000;
- Tav. 11.5 - Carta idrogeologica e fasce di rispetto risorse idropotabili - scala 1:10.000;
- Tav. 11.6 - Carta dell'acclività e aree con problematiche ambientali - scala 1:10.000;
- Tav. 11.7.1 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica - ovest - scala 1: 5.000;
- Tav. 11.7.2 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica - est - scala 1: 5.000.

#### VARIANTE:

- Tav. n. 8.6 - Tavola di inquadramento normativo - scala 1:2.000;
- Tav. n. 8.7 - Tavola di inquadramento normativo - scala 1:2.000;
- Tav. n. 8.12 - Tavola di inquadramento normativo - scala 1:2.000;
- Tav. 11.2 - Carta geologico-tecnica - scala 1:10.000;
- Tav. 11.3 - Carta geomorfologica - scala 1:10.000;
- Tav. 11.4 - Reticolato idrografico, opere di difesa idraulica e fasce fluviali - 1:10.000;
- Tav. 11.5 - Carta idrogeologica e fasce di rispetto risorse idropotabili - scala 1:10.000;
- Tav. 11.6 - Carta dell'acclività e aree con problematiche ambientali - scala 1:10.000;
- Tav. 11.7.1 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica - ovest - scala 1: 5.000;
- Tav. 11.7.2 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica - est - scala 1: 5.000;
- Tav. 11.8 - Carta della pericolosità e del rischio da alluvione - scala 1: 10.000;
- Tav. 11.9 – Carta dei punti critici e degli elementi esposti - scala 1: 10.000.